

## TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. — Congedi. — Presentazione di un disegno di legge del deputato Leardi. — Relazione sull'elezione di Lucera, e proposta di annullamento, combattuta dai deputati Lovito e Massari e appoggiata dal deputato Berteà — L'elezione è convalidata. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Il deputato Jacini termina il suo discorso sul progetto — Discorso del deputato Rattazzi contro il sistema del medesimo. — Lettura di un disegno di legge dei deputati Crispi e Petruccelli per la concessione del diritto elettorale a tutti gl'Italiani, indennità ai deputati e senatori, divieto di vantaggi ai medesimi, ecc. — Dopo istanze dei deputati Sella ed Allievi lo svolgimento è rinviato dopo la discussione d'un bilancio e di due leggi. — Il deputato Rattazzi termina il suo discorso — Discorso del regio commissario Rabbini in favore del progetto -- Continua.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**GIGLIUCCI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato: poi espone il seguente sunto di petizioni:

9712. Rossi Michele, da Urbania, provincia di Pesaro ed Urbino, avendo servito per trent'anni come agente bollettario nella soppressa amministrazione del dazio macino, chiede una pensione, o quanto meno un annuo sussidio che lo sollevi dalla dolorosa condizione in cui versa.

9713. La Giunta municipale di Sangone espone alla Camera le speciali condizioni topografiche in cui si trova quel comune onde abbiavi riguardo nella discussione del progetto di conguaglio dell'imposta fondiaria.

9714. Il sindaco di Borgo-Velino, circondario di Cittaducale, raccomanda vivamente alla Camera Antonio Petroni, d'anni 78 e giorni 52 di non interrotto servizio quale ricevitore dell'abolita dogana di Cittaducale, onde gli sia concessa la pensione che gli spetta e che gli venne finora ingiustamente negata.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Hanno presentato i seguenti omaggi: I signori avvocato Pozzi e Mauro Tonarelli — Libro da essi pubblicato col titolo di *Codice doganale del regno d'Italia*, copie 2;

Il deputato Borsarelli, a nome del cavaliere Faustino Basteris, preside e professore del regio liceo di Mondovì — Sua traduzione dell'*Inno a Cristo* di Alfonso Lamartine, copie 4;

Il signor Salvo Rosario, di Pietraganzili — Suo racconto intitolato: *Angiola e Maso o la leva*, una copia;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Sassari — Relazione sulle condizioni commerciali ed industriali di quella provincia, copie 50.

Il deputato Zanolini scrive che non essendo ancora ristabilito in salute, chiede un nuovo congedo di dieci giorni.

(È accordato).

Il deputato Minervini scrive che continuando le condizioni non favorevoli della sua salute, chiede gli sia accordato un congedo ulteriore sino al 20 marzo.

(È accordato).

La parola è al deputato Bertolami sul sunto delle petizioni.

**BERTOLAMI.** Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione numero 9612, perchè il principio che in essa s'invoca è comune con un'altra petizione, della quale sarà prossima la discussione alla Camera.

**PRESIDENTE.** Da chi fu sporta questa petizione?

**BERTOLAMI.** Fu sporta da un cittadino siciliano, dal signor Salvatore Galvagno. Anche per risparmiare tempo alla Camera, la prego di dichiarare d'urgenza questa petizione.

E per simigliante ragione la prego pure di dichiarare d'urgenza la petizione numero 9646.

(Sono dichiarate d'urgenza).

**PRINETTI** presta giuramento.

**PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera che il deputato Leardi ha presentato un progetto di legge che sarà trasmesso agli uffizi, perchè abbia il suo corso, a senso dell'articolo 41 del regolamento.

**RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE.**

**CONFORTI.** Domando la parola per riferire sopra una elezione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CONFORTI, relatore.** Debbo riferire alla Camera intorno all'elezione avvenuta nel collegio di Lucera.

Il collegio di Lucera si compone di sei sezioni. Gli elettori iscritti sono 812; coloro i quali procedettero effettivamente alla votazione nel primo scrutinio furono 300.

Il signor Cesare Braico ebbe 206 voti; il signor Domenico Mauro 46; gli altri voti andarono dispersi.

L'ufficio definitivo in vista della maggioranza di voti che ottenne Cesare Braico, lo proclamò deputato, citando l'articolo 91 della legge elettorale.

Ciascuno comprende che questa proclamazione fu illegale, perchè se Cesare Braico nel primo scrutinio ebbe in suo favore più della metà degli elettori votanti, non ebbe più del terzo degli elettori iscritti. Per conseguenza il giorno 14 del mese di gennaio il prefetto con un telegramma fece conoscere che l'ufficio aveva male proceduto, perciocchè non poteva proclamare deputato il signor Braico, che non aveva in suo favore più del terzo degli elettori iscritti, giusta l'articolo 91 della legge elettorale. Allora si procedette al ballottaggio nel giorno indicato dal decreto, ossia non più tardi di otto giorni dalla prima votazione.

Debbo far conoscere alla Camera che nella prima votazione non intervenne la sezione di San Bartolomeo in Galdo. Nella seconda votazione, vale a dire nel ballottaggio, non intervenne la sezione di Celenza.

**LOVITO.** Domando la parola.

**CONFORTI, relatore.** Esse non intervennero perchè furono impedito dalla neve caduta in tanta abbondanza da rendere impossibili le strade.

L'ufficio ha voluto esaminare, se la elezione del deputato Cesare Braico possa essere ritenuta valida.

Nell'ufficio si è considerato che allorquando aveva l'ufficio definitivo proclamato deputato Cesare Braico, la sua giurisdizione era terminata. L'ufficio non poteva procedere al ballottaggio, perchè non ne aveva la facoltà, non ne aveva il potere: il potere ne apparteneva esclusivamente alla Camera; la Camera avrebbe esaminata l'elezione, e trovando che non si erano verificate in favore del signor Braico tutte le condizioni richieste dall'articolo 91 della legge elettorale, avrebbe annullata l'elezione, e con nuovo decreto del Governo del Re sarebbe riunito il collegio elettorale di Lucera per l'elezione del deputato. Maggiormente l'ufficio si confermava in questo avviso, inquantochè ritrovava un antecedente di fresca data. In occasione dell'elezione del professore Gennarelli era avvenuto lo stesso fatto; il signor Gennarelli era stato proclamato deputato senza che avesse riunito tutte le condizioni richieste dall'articolo 91 della legge elettorale. Non ostante la proclamazione del deputato a primo scrutinio, l'ufficio avvedutosi dell'errore procedette al ballottag-

gio, ed il professore Gennarelli venne eletto. La Camera annullò l'elezione.

Abbiamo poi un altro fatto in senso inverso. Il signor Pietro Romeo, il quale nel collegio di Reggio era uno dei candidati, ottenne la maggioranza non solo dei voti effettivi, ma più del terzo degli iscritti. Intanto il collegio non lo proclamò deputato e procedette al ballottaggio, nel quale essendosi astenuta una sezione, perocchè sosteneva che non doveva esservi ballottaggio, venne proclamato deputato certo Bolani, se non vado errato. Pervenute le carte di quest'elezione alla Camera, questa proclamò deputato il signor Pietro Romeo, quantunque non fosse stato proclamato dal collegio.

Debbo far conoscere alla Camera che tutte le operazioni procedettero colla massima regolarità, salvo la irregolarità di cui poc'anzi parlava: gli uffici provvisori, gli uffici definitivi, furono costituiti con tutte le norme, le quali sono richieste dalla legge.

Debbo anche fare osservare che tra le condizioni che concorsero nell'elezione del Gennarelli e le condizioni le quali concorsero nell'elezione del signor Cesare Braico, vi è una qualche differenza, la quale è degna d'essere considerata.

La differenza è questa: allorquando nell'elezione del Gennarelli ebbe luogo il ballottaggio, cinque elettori appartenenti ad una sezione protestarono, e si astennero dal votare dicendo che il ballottaggio non doveva aver luogo, dappoichè si era proclamato il deputato al primo scrutinio. Due altri elettori appartenenti ad altra sezione protestarono altresì, e dissero che non doveva aver luogo il ballottaggio, e si astennero dalla votazione.

Debbo inoltre far osservare alla Camera che nel ballottaggio in cui venne proclamato il Gennarelli una intera sezione si astenne, e in verità non risulta che quell'astensione fosse originata da impossibilità di andare a compiere la votazione.

Non ostante queste differenze tra le due elezioni, e quantunque tutte le altre operazioni fossero procedute regolarmente, l'ufficio opinava che l'elezione del signor Cesare Braico dovesse essere annullata.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Lovito.

**LOVITO.** Ho domandato la parola per pregare la Camera a voler addivenire a delle conclusioni alquanto differenti da quelle che ci propone la Commissione per mezzo del suo relatore.

In verità le ragioni sostanziali per cui l'onorevole relatore ci veniva a dire che doveva essere annullata l'elezione del collegio di Lucera, era perchè il collegio non aveva più facoltà di procedere a ballottaggio, una volta che esso avesse proclamato il deputato al primo scrutinio.

Ma io debbo far notare alla Camera che il collegio il quale commetteva un errore puramente di cifre avrà certo la facoltà di correggerlo.

Poichè infatti che cosa è avvenuto nell'elezione del signor Braico? Non altro che l'errore materiale di

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO

credere che il numero di 206 che votarono pel signor Braico fosse non solo più della metà dei votanti, ma che altresì fosse più del terzo degli iscritti; ciò che costituisce i due estremi richiesti dall'articolo 91 della legge elettorale.

Ora, il collegio elettorale di Lucera si accorgeva a capo di ventiquattr'ore del suo errore, e diveniva alla votazione di ballottaggio. Non avrà egli forse il collegio, anche avvertito da altri, il diritto di emendarsi e di addivenire al ballottaggio, che non sarebbe seguito senza la correzione dell'errore?

L'onorevole Conforti ci assicurava, a conferma delle sue conclusioni, d'esservi stato un caso simile nella elezione del signor Gennarelli che venne quindi annullata dalla Camera. Ma è egli identico il caso? Io credo di no. A prescindere che nell'elezione Gennarelli vi furono reclami e proteste di membri stessi dell'ufficio, che or mancano nella elezione Braico, la ragione sostanziale che indusse la Camera ad annullare la prima fu l'astensione per questo motivo di una intera sezione del collegio elettorale.

Ora qui non solamente abbiamo che nessuna sezione si sia astenuta, ma abbiamo bensì il caso contrario, che cioè una sezione, quella di San Bartolomeo in Galdo, la quale non aveva votato nella prima votazione, concorse a votare nella seconda, col che si trova ancora raggiunto precisamente l'estremo voluto dall'articolo 92 della legge, il quale fissa l'intervallo tra la prima e la seconda votazione nel periodo di tempo non maggiore di otto giorni, ma che potrebbe essere anche minore, acciocchè gli elettori tutti che possono appartenere a sezioni di diverse località siano in grado di sapere che devono venire alla votazione di ballottaggio.

Quindi, questi elettori un giorno dopo solamente si sono accorti dell'errore, e sono venuti alla votazione di ballottaggio, aggiungendo che la sezione la quale non aveva potuto venire a votare per ragioni d'impedimenti materiali, la seconda volta è venuta ed ha votato.

Quindi io credo che, nel caso della elezione del signor Braico, assai diverso da quello del Gennarelli, non viene ad essere urtato menomamente lo spirito della legge; e per queste ragioni io ho l'onore di proporre alla Camera di voler adottare la conclusione contraria a quella proposta dalla Commissione per organo del suo onorevole relatore Conforti.

**MASSARI.** Io aveva chiesto la parola quando l'onorevole relatore ha invocato il precedente della elezione del deputato di Borgo a Mozzano. Io volevo precisamente fare la stessa osservazione che egli ha poi fatto, cioè sul divario essenziale che esiste tra i due casi; nel caso dell'elezione di Borgo a Mozzano ci furono delle reclamazioni per parte di molti elettori di quel collegio, laddove nel caso di cui ci occupiamo presentemente non vi fu reclamazione di sorta.

Evidentemente esaminando la questione colla massima imparzialità e buona fede, in questo caso noi ci troviamo in faccia ad un errore il quale è stato com-

messo dalla presidenza dell'ufficio centrale di Lucera. Si è trovato mezzo di riparare a quest'errore. Nessuna protesta, nessun reclamo contro la rettificazione dell'errore.

Io non veggio perciò la ragione per la quale si vorrebbe far espriare ad un intero collegio l'errore di pochi individui e in tal guisa prolungare la vacanza del collegio di Lucera, la quale dura già da lungo tempo.

Io quindi mi associo alla proposta dell'onorevole Lovito, e prego la Camera a volere pronunciare la convalidazione di questa elezione.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Bertea.

**BERTEA.** Come membro dell'ufficio III, che all'unanimità deliberava di proporre l'annullamento di questa elezione, ne difendo le conclusioni per la ragione principale già accennata dall'onorevole relatore.

Quand'è infatti che l'ufficio elettorale cessa di esistere? Quando ha proclamato il deputato; una volta che si addivene a tale proclamazione cessa interamente la vita del collegio elettorale e non può più rivivere se non in forza di quello stesso principio che lo aveva creato, cioè in forza di un nuovo decreto reale.

Or dunque non si tratta già di correggere un errore materiale, perciocchè l'interpretazione della legge non è mai argomento di errore materiale, e sarebbe assurdo l'ammettere che ogni qualvolta si venisse a riconoscere che la legge è stata male interpretata da un ufficio elettorale, potesse l'ufficio stesso, dopo un qualunque periodo di tempo, addivenire a quella correzione che deve unicamente essere fatta dalla Camera sovrana in questa materia.

Una volta che il collegio elettorale aveva proclamato il suo deputato, occorre che gli elettori fossero nuovamente avvertiti colla stessa forma sostanziale colla quale deve essere convocato a termini di legge.

Si dice: ma il prefetto mandò un telegramma e il collegio si riunì nuovamente come prima stava convocato. Ma dov'è la garanzia di questa nuova riunione? Chi sta garante che tutte le sezioni, tutti gli elettori siano stati avvertiti che doveva aver luogo il ballottaggio? E fra chi doveva aver luogo il ballottaggio? Gli elettori avevano invece avuto un avvertimento ufficiale che ballottaggio non vi doveva essere, dappoi- chè l'ufficio elettorale principale aveva proclamato il deputato.

Erano quindi diffidati che non doveva aver luogo nessun ballottaggio e nessun ballottaggio poteva aver luogo, poichè l'ufficio elettorale aveva esaurito il compito suo colla proclamazione del deputato.

Non si tratta dunque, lo ripeto, di correzione di errore materiale, ma di rinnovare una deliberazione presa legalmente dall'ufficio.

Esaminiamo un po' fino a quali estreme conseguenze ci potrebbe portare il sistema propugnato dagli onorevoli Massari e Lovito; nientemeno che ad affidare ai prefetti l'apprezzamento delle elezioni.

Infatti allorquando pervenisse al prefetto l'incarta-

mento d'una elezione che fosse per avventura beneviva al Governo, il prefetto potrebbe lasciar libero il corso alla medesima, mentre invece potrebbe rieccitare sovra di essa l'attenzione dell'ufficio elettorale quando fosse meno accetta.

Quando adunque un sistema è diametralmente contrario al disposto della legge, e nello stesso tempo è fonte possibile di abusi, io credo che non possa adottarsi. Quindi propongo che si votino le conclusioni dell'ufficio.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Se non v'ha osservazione in contrario, do per la seconda volta la parola al deputato Lovito.

**LOVITO.** Io non so, a dir vero, come in questa elezione possa entrare la questione politica, cui mi sembra volesse accennare l'onorevole Berteza allorquando egli parlava dell'immissione del prefetto in questa bisogna. Egli diceva, che potrebbe darsi il caso, che avvenendo una elezione poco beneviva al Governo il prefetto, al quale sono deferiti i documenti, allegando una qualche irregolarità se ne valesse per riconvocare nuovamente il collegio elettorale. Questo significa allargare la questione e spostarla. Non son io che concedo al prefetto la facoltà di rifare un'elezione, ma un prefetto, come chiunque, può rendere avvertiti cinque o sei individui d'un'illusione, d'un errore di fatto in cui caddero. È questo il caso primario in discussione.

Un'altra ragione adduceva l'onorevole Berteza in favore delle conclusioni dell'ufficio, ed era che gli elettori avessero dovuto essere nuovamente avvertiti, poichè, senza l'avvertimento, non c'è alcuna garanzia che tutti quanti gli elettori potessero concorrere al ballottaggio.

Ma, dal momento che consta da documenti che i membri dell'ufficio definitivo il giorno dopo si sono accorti dell'errore, è chiaro che nello spazio di altri sette giorni essi furono in misura di avvertire gli elettori dell'errore occorso. E che gli elettori furono di fatto avvertiti dell'elezione di ballottaggio, lo prova la sezione di San Bartolomeo in Galdo, la quale per la prima volta, pel cumulo della neve sulle vie, per difficoltà materiali e di comunicazione, non aveva votato, si trovò poi al ballottaggio. Questo vuol dire che quella sezione, come tutte le altre, furono informate non solo del giorno della prima votazione, ma ancora del risultato erroneo annunziato e del ravvedimento seguito, poichè tutte le sezioni, comprese quelle che prima non presero parte, vennero poi alla votazione di ballottaggio.

Io credo che queste siano ragioni bastevoli per persuadere la Camera a voler convalidare l'elezione del collegio di Lucera nella persona del benemerito nostro ex-collega Cesare Braico.

**PRESIDENTE.** L'ufficio III propone l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Lucera nella persona del signor Cesare Braico.

Pongo ai voti queste conclusioni.

(Dopo prova e controprova, le conclusioni sono respinte, e l'elezione è convalidata.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEL IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola spetta al deputato Jacini per continuare il suo discorso ieri interrotto.

**JACINI.** Ieri, nella prima parte del mio discorso, sia nell'interesse della verità che in quello della causa da me propugnata, non ho esitato a mettere in piena luce due gravissime difficoltà che incontra il progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, le quali consistono: la prima nella contemporaneità dei due provvedimenti, l'aumento, cioè, e il conguaglio dell'imposta; l'altra nel tempo e nelle circostanze in cui, sia l'aumento che il conguaglio, vengono applicati. In pari tempo credo di essere riuscito a dimostrare come ragioni fortissime e prevalenti, come circostanze di forza maggiore, ci impongano di passare sopra a questi scogli.

Vengo ora alla terza ed ultima fra le difficoltà, da me ieri annunziate, che il progetto di legge medesimo incontra.

Tale difficoltà consiste in ciò che esso presenta il fianco a molte obiezioni concernenti il metodo seguito per ottenere i contingenti d'imposta dei compartimenti.

A questo punto io dovrei essere condotto ad una lotta corpo a corpo col mio amico, l'onorevole Lanza, il quale ieri combattè valorosamente tutto il lavoro della Commissione governativa che preparò il progetto, e ne fece argomento di osservazioni molto acute.

Io sarei costretto tanto più a farlo, inquantochè sono appunto uno dei membri della Commissione governativa. Senonchè ho sentito che sta per assumere questo compito il commissario regio, comm. Rabbini, il quale seguirà in tutti i dettagli il discorso dell'onorevole Lanza; onde non v'è bisogno che io entri nel medesimo campo, altrimenti noi saremo costretti a ripeterci e la discussione sarebbe condotta troppo per le lunghe.

Però a scanso d'equivoci, avverto che qualora il comm. Rabbini, il quale, mi consta, ha in mano tutti gli elementi per poter rispondere alle varie obiezioni dell'onorevole Lanza e ribatterle o restituirle alla loro vera portata, qualora, dico, non mi lasciasse completamente appagato, io faccio ora espressa riserva di parlar anche delle cose e dei dettagli nei quali è entrato l'onorevole Lanza.

La Commissione governativa aveva davanti a sè un compito gravissimo. Essa doveva far presto, o, per meglio dire, doveva fare il più presto possibile, perchè urgenti circostanze amministrative e finanziarie di ogni specie inducevano i tre ministri di finanza che si sono succeduti ad insistere perchè la Commissione non perdesse tempo ad esaurire il proprio mandato.

La Commissione naturalmente, per poter proporre un progetto di conguaglio, aveva bisogno di accertare la rendita degli stabili. Or bene, come doveva essa fare ?

Doveva forse attenersi esclusivamente ai catasti che esistono in Italia? Ma questi catasti sono formati di elementi disparatissimi per il tempo, il metodo e le circostanze in cui vennero formati. Se dunque la Commissione avesse voluto circoscrivere il suo lavoro entro la cerchia dei catasti, sarebbe stata facilmente condotta fuori di strada.

Doveva essa ricorrere all'espedito di un catasto provvisorio?

Io, in massima, sono tutt'altro che avverso al sistema del catasto provvisorio, per date circostanze, ma sono convinto che per avere un catasto provvisorio, del quale si potesse far conto, occorrerebbe un lavoro di parecchi anni.

Doveva la Commissione accertare la rendita mediante il criterio degli affitti?

Il criterio degli affitti, secondo me, è l'ottimo dei criteri; ma sfortunatamente in una gran parte d'Italia non si conosce il sistema degli affitti, ed in alcune parti esistono gli affitti soltanto come fatti isolati, ma non in una quantità tale da poter esser presi per norma per uno studio di conguaglio.

Doveva la Commissione, per accettare la rendita, ricorrere alle consegne?

Io qui farò una distinzione. O si vuole ricorrere alle consegne per determinare il conguaglio in un territorio non molto esteso, il cui contingente complessivo sia già stato preventivamente fissato, ed allora io credo che l'idea sia tutt'altro che da mettersi in disparte anche nelle circostanze attuali.

Ciò è tanto vero, che io ho già ammesso il fondo della proposta dell'onorevole Sella in quanto si riferisca ad essere applicata al conguaglio interno delle antiche provincie. Ma sarebbe egli opportuno applicare le consegne, come sistema generale, a tutta Italia?

Signori, ieri ho accennato in quali difficili circostanze si trovi l'agricoltura in Italia, e come sieno numerose, sotto aspetti diversi, le cause di perturbazione d'interessi e di malcontento che naturalmente sono andate accumulandosi. Son certo che se si avesse dovuto ricorrere al sistema delle consegne, in alcuni paesi avremmo avuto dei risultati assai poco soddisfacenti.

Posso assicurarvi, o signori, per esempio, che in qualche territorio di Lombardia vi sono dei proprietari i quali se loro domandaste quanta sia la loro rendita rurale, potrebbero giurare sulla loro parola d'onore che la rendita è uguale a zero. Ciò dipenderà da disgrazie temporarie, ma l'asserzione sarebbe vera in giornata. Così pure sono certo che in alcune parti del Napoletano le popolazioni, sotto l'incubo del brigantaggio, e commosse dallo spostamento di interessi che seguono naturalmente i mutamenti politici, non si sarebbero trovate nelle migliori condizioni d'animo per

poter dare i ragguagli esatti che si fossero domandati. Pertanto la Commissione governativa doveva respingere l'idea delle consegne.

Dovevasi forse accettare il consiglio di seguir vari sistemi, di ricorrere, per esempio, in alcune provincie al criterio degli affitti, in altre a quello delle compravendite, in altre alle consegne? Credo che questo sarebbe stato il peggiore di tutti gli errori, perchè possiamo ben ammettere che il sistema seguito sia difettoso, ma se non altro un sistema esteso uniformemente a tutto il regno ha questo di buono che i difetti diventano fattori comuni a tutte le località.

Si può bensì ricorrere a vari metodi, perchè abbiano a servire di riprova a quello seguito, ma nella applicazione importa che venga seguito un metodo fondamentale unico.

Non rimaneva pertanto alla Commissione governativa altra via aperta che di ricorrere alle compravendite, fatto economico questo che si verifica dappertutto.

Veramente le compravendite valgono ad accertare piuttosto il capitale che la rendita, ma dal capitale si può facilmente dedurre la rendita, in quanto che tutti i fondi sogliono rappresentare un investimento di danaro.

Se non che è fuor di dubbio che per questa via s'incontrano due difficoltà. La prima dipende da ciò che bisogna determinare un saggio d'interesse da applicarsi ai contratti da spogliarsi in ciascun territorio, e siccome questo saggio è soggetto a variazione secondo i luoghi, secondo i tempi, secondo le circostanze, così non v'ha dubbio che l'operazione non può schivare la sua parte d'intuitivo, d'ipotetico.

La seconda difficoltà deriva dal dover prendere, per termini di confronto, contratti perfettamente omogenei in ogni zona catastale, sia per quantità relativa che per qualità relativa, che per circostanze concomitanti. Ora, ognun vede quanto difficile sia il trovare, in un sì gran numero di contratti, condizioni così perfette ed omogenee in ogni loro parte.

Anche qui però la Commissione governativa ha ottenuto tutto ciò che era umanamente fattibile. Nessuno dei suoi componenti ha creduto che si potesse raggiungere la perfezione, la certezza matematica. Ma la Commissione è convinta di aver raggiunto risultati approssimativamente veritieri e i più attendibili che fosse lecito sperare.

Convengo che sia a deplorarsi che si debba venir ad accrescere su vastissima scala l'imposta in alcune provincie, solo dietro dimostrazioni sommarie e senza avere in mano tanto da togliere l'adito, fino nei più piccoli dettagli, a dubbi, a contestazioni. Eppure, basta questa mancanza di dimostrazioni complete in tutti i dettagli per far rigettare il progetto di legge?

Si ricorra, o signori, al grosso volume dei lavori della Commissione, e si vedrà qual'è la massima che ha presieduto tutto il corso di quei lavori.

Ogniqualevolta nasceva un dubbio, questo dubbio

era risolto in modo che ne venisse il minor pregiudizio possibile alle provincie che, per effetto della perequazione, devono essere maggiormente gravate; e sussistendo la possibilità che malgrado questa precauzione, qualche errore sia sfuggito, non si omise di far luogo a correttivi, ed a correttivi di correttivi onde impedire le eventuali conseguenze di questi possibili errori.

Uno di questi correttivi, per esempio, sia ciò detto per risposta all'onorevole Lanza, è il saggio dell'interesse il quale, se si consulta il volume della Commissione, si vedrà che è attribuito il più basso fra tutti gli altri alle antiche provincie, appunto perchè ivi esisteva la maggior possibilità che qualche errore di dettaglio fosse incorso.

Dunque, o signori, esiste tutta la presunzione non solo, ma la certezza che se errori vi sono, questi errori non ricadano a scapito delle provincie, le quali si lamentano oggi maggiormente. Se qualcheduno potesse muovere qualche dubbio, forse sarebbero piuttosto le provincie le quali risultano meno danneggiate dalla legge; ma anche queste, a loro volta, non devono lagnarsi, prima perchè non hanno forti ragioni reali di reclamare, poi perchè il lavoro attuale è un lavoro provvisorio, finalmente perchè dalla celerità con cui il conguaglio è stato condotto a termine, esse principalmente guadagnano.

Da tutto questo, o signori, avete rilevato ch'io non ho taciuto alcuno degli inconvenienti che contiene il presente progetto di legge, ma in pari tempo sono certo di aver potuto dimostrare che, a fianco di tutti questi inconvenienti, esistono delle ragioni tali che ci obbligano di passar sopra a quegli inconvenienti, e che tutte le obiezioni che si possono muovere non reggono contro il fatto che se l'opera del conguaglio non è perfetta, essa è però abbastanza buona, anzi la migliore possibile che si potesse condurre a termine in breve tempo, ritenuto sempre che il condurre a termine celeremente l'opera stessa era una necessità.

Per conseguenza non solamente voterò questo progetto, ma vi pregherò anche vivamente di approvarlo. Io vorrei anzi che fosse non solo adottato, ma anche che fosse adottato, nei precisi termini in cui fu presentato dal Governo. Non già ch'io creda che le modificazioni introdotte dalla Commissione non abbiano fondamento. Io credo anzi che la Commissione ha fatto uno studio profondo ed ha trovato i punti dove preferibilmente si poteva modificare. Ma il lavoro della Commissione governativa presentato dal Ministero, quantunque tutt'altro che perfetto, come lavoro provvisorio, è lavoro di getto, e se s'incomincia ad introdurre cambiamenti non so più prevedere sino a qual punto si potrebbe andare. Ciò sia detto tanto riguardo alla quota di cui la Commissione della Camera sgravò il Piemonte per attribuirgli alla Lombardia, come riguardo alla quota di cui sgravò la Toscana per attribuirgli alla Romagna.

Del resto, in quanto alla variante della Commissione relativa alla Toscana, io confesso che è questo un punto che mi ha lasciato dei dubbi. Io proporrei che per ora si accettasse il contingente di Toscana tal quale viene fissato nel progetto ministeriale, ma che il Ministero s'impegnasse di presentare entro un anno un progetto di legge che definisse questa questione pendente tra la Toscana e l'ex-Pontificio.

Io credo sapere che il Ministero abbia in mano tutti i documenti per potere in breve tempo presentare un progetto di legge.

Ma se da una parte io sono inflessibile intorno alla sostanza della legge, se insisto che si ammettano i contingenti fissati dal progetto di legge, d'altra parte io debbo confessare che io vivo sotto una grave preoccupazione. Mi preoccupa grandemente il pensiero che viene fatta, di un colpo solo, una sottrazione così enorme di valori fondiari in alcune parti dello Stato; mi preoccupa il pensiero che questa sottrazione viene eseguita in mezzo alle circostanze le più aggravanti; mi preoccupa il pensiero che questo viene imposto alle popolazioni dietro una giustificazione sommaria. Non già che io dubiti minimamente che le provincie a cui tocca questo grave aumento d'imposta si trovino realmente lese in ciò che loro spettava; ma è fuor di dubbio che quando si tocca così brutalmente, per così dire, all'arca santa della proprietà, è di regola essere muniti di tutte le prove e documenti richiesti per far valere il titolo della espropriazione. Mi preoccupa finalmente il pensare che la macchina distributrice dell'imposta, il catasto, funziona nelle antiche provincie e nel Modenese in modo così irregolare, da far sì che il provvedimento riesca doppiamente doloroso.

Io per conseguenza se sono inflessibile in quanto alla massima della legge, in quanto all'entità dei contingenti, d'altra parte mi dichiaro assai conciliante quanto al modo d'esecuzione della legge, e credo che se si presenta un ripiego per rendere meno profonda la perturbazione degli interessi di una parte del regno, attenuando la prima scossa, sarebbe equo, sarebbe opportuno di appigliarvisi. Ma come si potrebbe trovare un tale ripiego?

Il primo espediente che mi si è presentato al pensiero, e che preferirei in tempi regolari, consisterebbe nel mantenere inalterati, quali sono fissati dalla legge, i contingenti dei compartimenti che soffrono minor danno per la perequazione, e di diminuire per tre anni d'un terzo i soli contingenti delle provincie che vengono a risentire maggior danno.

Se non che con questo risulterebbe che lo Stato introiterebbe 2,500,000 lire (se volessimo attenerci ai contingenti del progetto governativo), 1,950,000 (se volessimo attenerci a quelli della Commissione) meno di quello che lo Stato vuol ottenere col presente progetto di legge.

Ora, o signori, a questa diminuzione io non so punto acconciarmi. Non è già che due milioni e mezzo, o

1,950,000 lire, siano una gran cosa. L'Italia non andrebbe in rovina per due milioni di più o di meno.

Ma, o signori, non bisogna dimenticare il principio. Lo Stato italiano questa volta ha avuto il coraggio di domandare alla proprietà fondiaria un aumento di imposta vistosissimo, non intollerabile, ma tutto quanto essa poteva sopportare. Ha fatto bene.

Ora l'indietreggiare davanti a difficoltà di esecuzione creerebbe un cattivo precedente. Se noi vogliamo ristorare le finanze ci vuole del coraggio, del coraggio, e del coraggio, altrimenti la salute non verrà più. Io so che l'idea che ho poc'anzi accennata sorride ad alcuni miei amici. Io mi permetto di metterli in guardia. Essa è molto seducente, perchè ha l'apparenza di poter accontentare tutte le parti, mentre in sostanza farebbe il male di tutti. Io la chiamerei la Circe degli espedienti.

Pertanto è duopo ricorrere ad un altro mezzo.

Il mezzo che io proporrei consisterebbe nel mantenere inalterati i contingenti fissati nella legge; ma nell'alterare, per soli anni tre, i rapporti di perequazione dei contingenti stessi, in modo che i compartimenti più avvantaggiati dalla legge non abbiano per questo tempo più di due terzi del vantaggio, ed i compartimenti più danneggiati, non abbiano più di due terzi del danno. In questo senso ho presentato un emendamento, che tenderebbe ad ottenere all'erario l'integrale somma da esso domandata, attenuando la scossa che l'applicazione di questa legge potrebbe produrre in una parte dello Stato.

Nell'emendamento che ho presentato voi avete veduto che io mi sono riservato di compilare un articolo ancora inedito. Abbiamo molti giorni davanti a noi perchè io possa redigere quest'articolo sotto la forma la meglio accettabile, e perciò non mi sono affrettato a riempire la lacuna. Ma, tacendo ulteriormente, non vorrei apparire agli uni più bello, agli altri più brutto di quello che sono, e credo di dover fin da oggi indicare che cosa conterrà quest'articolo.

Io porto opinione che in materia d'imposte non sia lecito essere generosi. Si deve essere giusti, essere equi, si deve facilitare alla popolazione di tutte le parti del Regno l'applicazione di una legge che riesce dura, ma non abbiamo il diritto di far di più, di essere generosi col danaro dei contribuenti di una provincia, a vantaggio dei contribuenti di un'altra.

Pertanto è indispensabile che le provincie le quali, per riguardi politici dello Stato dipendenti dalle circostanze particolari di altre provincie, ritarderebbero il godimento del beneficio accordato da questa legge, vengano, a suo tempo, integralmente rimborsate dallo Stato.

Ora, in questo articolo che formulerò si tratterebbe appunto del rimborso, sebbene non immediato, in guisa che le differenze fra quello che pagherebbero nel triennio alcune provincie, secondo il mio temperamento, e quello che avrebbero dovuto pagare le medesime secondo i contingenti della legge, non figure-

rebbero come un regalo fatto da una parte d'Italia ad un'altra, bensì unicamente come un'anticipazione di cassa per non disturbare per il momento l'erario e permettergli di riscuotere l'intera somma che egli domanda con questa legge.

Alcuni peraltro mi potrebbero fare il seguente appunto: il pagamento anche di una piccola parte d'imposta di una provincia, a titolo di anticipazione, anche a patto di rifusione è sempre cosa indebita. Per il caso che proponete, la Lombardia che è la più interessata nella legge di perequazione, sarà quella che avrà perciò maggiore incomodo. Così pure, sebbene in minor proporzione, Napoli, Romagna e Parma. Ad esse non sembrerà di ricevere alcun sollievo, perchè continueranno a pagare come prima ancora per tre anni. È vero che saranno poi risarcite della differenza, ma intanto dovranno pagare.

Voi, signor deputato, che sostenete questa proposta non conoscete adunque le condizioni della Lombardia? Alcuni territori di essa si trovano nelle peggiori condizioni che si possano immaginare. Già da alcuni anni voi stesso avete chiamato l'attenzione del pubblico sopra le tristi condizioni della possidenza lombarda, sul fatto che la ricchezza di una gran parte di quel paese si appoggia sopra un solo prodotto, e che quel prodotto manca per calamità elementari. In questi anni non si sono forse rese generali quelle calamità?

Io ammetto tutto ciò. Io sostengo anzi che la possidenza lombarda, se non è la più povera d'Italia in via assoluta, lo è certamente in via relativa.

Ma se io propongo che continui a pagare come prima per tre anni, e che di tutto ciò che figurerà come anticipazione venga rimborsata più tardi, non è già perchè io faccia assegnamento sopra una supposta maggior ricchezza della Lombardia o di Napoli, di Parma, di Romagna, ma perchè l'organizzazione esistente dell'imposta fondiaria di queste provincie permette che, senza loro disturbo, si effettui quel di più di pagamento a titolo di anticipazione, mentre le altre provincie non sono preparate a mettersi a loro livello subitamente, e per riuscirvi bisognerebbe che facessero un supremo sforzo.

Io confesso che la gravità dell'argomento che discutiamo in questi giorni mi preoccupa altamente.

Io credo bene, se noi passiamo questa difficile crisi noi saremo arrivati a buon punto. Io non ho nessun timore per l'avvenire se superiamo questa prova senza lasciar tracce di divisioni, di rancori. Mi è di buon augurio il tenore di questa discussione. Non saprei come lodare abbastanza gli oratori che mi hanno preceduto, per la calma, per la dignità che hanno mantenuto.

Diamoci la mano cordialmente, o signori, e cerchiamo insieme il mezzo migliore che si può per uscire da questa difficile posizione.

In quanto a me io potrei ingannarmi intorno al valore dei tentativi che io faccio nei sensi della conciliazione, ma ho la coscienza tranquilla. La coscienza, la quale

mi ha spinto in altri tempi ad adoperare le poche cognizioni che ho nella materia di cui ora ci occupiamo, combattendo lo sgoverno dell'Austria, e che questa volta non m'inganna, se mi spinge a fare di tutto per adoperare le medesime cognizioni allo scopo di assicurare la concordia tra le provincie d'Italia. (*Vivi segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Rattazzi. (*Segni di attenzione*)

**RATTAZZI.** Signori, il disegno di legge che viene ora sottoposto alle nostre discussioni contiene un doppio oggetto, l'uno di giustizia, l'altro di finanza. Il primo è rivolto a conguagliare l'imposta fondiaria tra i vari gruppi di provincie che costituivano per lo addietro altrettanti Stati distinti ed indipendenti. Il secondo intende ad introdurre a pro delle finanze dello Stato un aumento di questo tributo fondiario, un aumento in ragione del 20 per cento incirca, portandolo così da 104 a 124 milioni.

M'affretto a dichiarare che rispetto a questa seconda parte, ossia quanto alla maggior tassa richiesta dal Governo, non intendo di fare qualsiasi opposizione e sono disposto a votarla, e dirò anzi volontieri, come ho fatto per le altre leggi d'imposta. Convengo, è vero, cogli onorevoli Lanza e Jacini che sarebbe stato a desiderarsi che fosse possibile separare il conguaglio dell'imposta dall'accrescimento di essa, e far precedere quello a questo per non gravitare di troppo coll'aumento e contemporaneamente, ad un tratto, su quelle provincie che sono aggravate in conseguenza del conguaglio; nulladimeno riconosco che le condizioni delle nostre finanze sono tali che non permettevano probabilmente che si ritardasse più oltre nell'ordinare l'accrescimento, e che perciò si facesse questo precedere dalla perequazione: quindi non posso muovere censura al Ministero se egli ha creduto di congiungere l'una all'altra proposta.

Forse sarebbe stato opportuno che esso nell'aprirsi della discussione avesse esposto la condizione delle finanze, avesse dichiarato se egli ancora, mercè questo balzello, creda o no di poter mandare ad effetto quel pareggio tra il bilancio attivo ed il passivo che nell'anno scorso ci aveva fatto sperare.

Io penso però che probabilmente ce lo indicherà quando gli occorrerà di parlare nel corso della discussione. Dal canto mio, siccome per l'esame dei bilanci e delle varie leggi che furono approvate ho potuto acquistare l'intima cognizione, che l'imposta maggiore in oggi domandata non potrà ritenersi eccessiva a fronte dei gravi ed urgenti bisogni delle finanze, così quando pure egli non mi fornisse maggiori spiegazioni, non disento di votarla.

Quanto all'altra parte, ossia al primo oggetto del disegno di legge, voglio dire il proposto conguaglio, dichiaro pure di accettarlo in principio, ed ammetto che, senza ulteriore ritardo, vi si debba procedere. E come non vi si potrebbe assentire? Dal momento che siamo tutti membri della stessa famiglia, è godiamo

tutti dei medesimi diritti, gli è giusto, gli è necessario che noi dobbiamo sopportare in pari proporzione e misura tutti i pesi. Se quindi nel riparto dell'imposta fondiaria vi ha una disuguaglianza, giustizia esige che questa scompaia, e non sarò certamente io, che ho incessantemente lottato contro qualsiasi privilegio, che verrei ad osteggiare un progetto il quale raggiunge lo intento di rendere eguali perfettamente i carichi di ciascun cittadino.

Ma, signori, se io ammetto il principio di cui è informata la proposta della perequazione, debbo combatterla e la combatto nel modo e nelle basi in cui viene presentata, e la combatto per due considerazioni.

Combatto il progetto di conguaglio primieramente perchè esso, nei termini che fu proposto, tenderebbe a perequare gli antichi ex-Stati, o, se vuoi, anche alcune provincie e alcuni circondari, ma non mirerebbe ad introdurre quel solo riparto che è voluto dallo Statuto e da cui non possiamo dipartirci, il conguaglio cioè dei tributi fra i contribuenti, fra i possessori dei beni sopra cui l'imposta ricade.

Lo combatto in secondo luogo, poichè quand'anche si dovesse approvare il modo col quale ha creduto di procedere il Governo nella formazione del suo progetto, nel ripartire, cioè, la tassa fra i vari ex-Stati, fra provincie e circondari, tuttavia le basi che furono ammesse e dalla Commissione governativa e dalla Commissione parlamentare e dal Ministero nel presentare i risultamenti dei vari riparti, io credo che lungi dall'essere certe e sicure, sono fallaci e tali che, anzichè condurre ad una vera perequazione, rendano più grave la disuguaglianza e la sperequazione che al presente esiste.

Io, signori, oppugnando in questo modo il progetto mi atterrò semplicemente a considerazioni generali, non scenderò all'esame particolare di alcuna provincia o circondario. Per questo mi riservo di parlare allorchè verremo alla discussione degli articoli, quando, cioè, la Camera creda che vi si debba procedere.

Ho detto primamente che impugnava il progetto, perchè non introduce quella perequazione che è richiesta dallo Statuto.

Io lascierò in disparte la poco grata impressione che ciascuno di noi deve sentire, allorchè vede in una legge richiamati a nuova vita gli antichi Stati, dopochè colla formazione del regno d'Italia tutti disparvero. Dappoichè noi tutti facciamo parte della stessa nazione, io non veggo come possa ancora dinanzi alla legge che pronunziò la formazione del regno, dinanzi allo Statuto farsi cenno di Stati che cessarono di esistere; non veggo come possa ancora introdursi fra noi la distinzione tra Lombardi, Piemontesi, Toscani, Liguri, Siciliani e Napoletani. Al cospetto dello Statuto non vi sono che provincie e cittadini italiani. (*Bravo!*) Se può talvolta ancora occorrere di far menzione degli Stati antichi, si è unicamente per far scomparire quelle discrepauze che nella legislazione e nell'ammi-

## TORNATA DEL 19 FEBBRAIO

nistrazione nostra esistevano, ma non già per richiamare a vita di nuovo le differenze che debbono interamente essere svanite. Ma lasciamo da banda questa considerazione.

Egli è certo che l'imposta fondiaria cade, non sugli ex-Stati, non sulle provincie, non sui circondari, enti che per quanto riguarda l'imposta fondiaria non esistono, ma sopra i terreni, e ch'egli è dai proprietari dei terreni che la medesima ha da essere soddisfatta.

Ora lo Statuto dispone che tutti i regnicoli sono eguali dinanzi alla legge, e che tutti indistintamente debbono concorrere in ragione dei loro averi nel sopportare i pesi dello Stato. Egli è quindi evidente che questa disposizione, per quanto concerne l'imposta fondiaria, deve riguardare esclusivamente i singoli proprietari da cui deve essere corrisposta, ma non può riferirsi agli antichi Stati od alle provincie, poichè nè quelli, nè queste sono enti da cui il tributo fondiario debba essere soddisfatto; e siccome l'introduzione dell'elemento o degli antichi Stati, o delle provincie, per venire al riparto anche fra i contribuenti, può nuocere a quell'eguaglianza che deve essere rigorosamente osservata quanto ai contribuenti, è chiaro che quest'elemento nuovo che si vorrebbe introdurre per istabilire l'eguaglianza dell'imposta fondiaria è tale che non può essere d'accordo collo Statuto.

Signori, a che monta che una provincia complessivamente presa, un antico ex-Stato preso nel suo insieme, corrisponda una somma perfettamente eguale, dirò meglio, in perfetta proporzione cogli averi di un'altra provincia, di un altro ex-Stato, quando d'altronde i contribuenti che appartengono all'uno od all'altro Stato, all'una od all'altra provincia, tuttavia sono fra loro differentemente trattati? Che importa, per cagion d'esempio, che un contribuente della Sicilia o delle provincie napoletane possa dire: in complesso la mia provincia non paga di più di quanto paga la Lombardia, di quanto paga il Piemonte, seppure fra i contribuenti stessi siciliani o napoletani vi è una grandissima differenza, vi è un'enorme disuguaglianza, se un siciliano, possessore di un fondo che rende lire 10,000, paga lire 1000, ed il suo vicino che ha un altro stabile di rendita perfettamente eguale, paga 2 o 3 mila lire? Evidentemente a quel siciliano il quale è costretto di pagare due volte di più del suo vicino, nulla cale che la sua provincia, che la Sicilia comparativamente alla Lombardia e al Piemonte contribuisca la stessa e medesima somma; l'ingiustizia non è tolta, quell'eguaglianza che è voluta tra cittadino e cittadino non è mantenuta.

Or dunque, volendo lo Statuto che questa sia servata illesa, non è certo questo il modo con cui voi raggiungerete l'intento.

Ma v'ha di più. Io penso che il voler stabilire in una legge la cifra precisa che debbe essere corrisposta da un compartimento (non parlo nemmeno d'un antico Stato) comparativamente ad un altro compartimento dello stesso regno, ecceda i limiti del potere del Parla-

mento. Permettete che lo dica francamente, quand'anche si tratti di contestare una facoltà che forse taluni credono che ad esso competa.

Io ritengo che la Camera, la quale è un potere legislativo, un corpo eminentemente politico, e non un potere esecutivo giuridico, abbia bensì la potestà di stabilire la somma totale che debbe a ragione d'imposta fondiaria gravitare sopra tutto il regno; io credo che abbia altresì il diritto e il dovere di prescrivere le regole generali colle quali debba fra ciascun contribuente ripartirsi questa somma fissata per tutto lo Stato.

Essa ha il diritto di determinare la somma totale che debbesi pagare, perchè essa sola può conoscere quali sono le occorrenze del pubblico tesoro e quale è la proporzione con cui la nazione può sopportare i pesi corrispondenti; essa ha il diritto di ordinare le regole perchè appartiene appunto al potere legislativo di determinare quale sia il modo dell'esercizio di ciascun dovere e di ciascun diritto.

Ma quando si tratta dell'applicazione di questo riparto, siccome ciascun contribuente, in virtù dello Statuto, ha il diritto di concorrere soltanto in ragione dei propri averi, come potrà il Parlamento entrare nell'esame della misura in cui uno dovrà contribuire per essere portato in relazione cogli altri? Come potrà giudicare chi possedga di più, chi possedga di meno? Chi debba pagare una somma maggiore, chi una somma minore? Egli è evidente che ciò esce dal dominio del potere legislativo, ed entra nel terreno di un altro ordine, dell'ordine esecutivo o giuridico, imperocchè la designazione di queste misure o per l'ente morale, o per l'individuo altro non è tranne l'applicazione di una legge, la quale non può mai essere riservata al potere legislativo senza cadere nella più assurda confusione, e senza distrurre quella separazione di poteri, su cui principalmente riposa il sistema costituzionale.

E signori, se foste voi chiamati a ripartire individualmente l'imposta fondiaria, credete voi che questo diritto vi competesse? No, certo; nessuno può affermare che al potere legislativo appartenga la facoltà di andar a distribuire individualmente fra tutti i cittadini dello Stato le imposte, di assegnare a Caio, a Sempronio il montare della somma colla quale egli debba contribuire.

Quando la questione vi si presentasse in questi termini, tutti, ne sono convinto, rispondereste, senza esitanza, negativamente; rispondereste negativamente perchè troppo palese si presenterebbe agli occhi di chiunque l'ingerenza vostra nell'esercizio di un potere che vi è estraneo.

Ma, signori, se voi non potete fare questo riparto fra i singoli cittadini, appunto io non veggo come possiate esercitare questa stessa facoltà trasportando l'imposta dall'individuo ad una provincia, dall'individuo ad un compartimento od esistente, o che voi vogliate di bel nuovo creare, poichè il fatto della determinazione della cifra per la proporzione tra comparti-

mento e compartimento influisce necessariamente anche nella misura della contribuzione che deve essere da ciascun individuo sopportata.

Per effetto di questa determinazione voi venite ad offendere necessariamente il diritto che ciascun contribuente ha in forza dello Statuto di pagare non già soltanto in eguale ragione d'ogni altro contribuente dello stesso compartimento, ma di qualsiasi altro contribuente del regno.

Ma v'ha di più: quando pure vogliate tenervi entro i limiti dei vari compartimenti, con quali dati, signori, voi potrete venire a questo giudizio e stabilire questa cifra?

Voi avete veduto quali furono i lavori che vennero fatti dalla Commissione governativa, la quale era stata incaricata di formulare questa proposta. Furono esaminati 775,000 contratti di compra-vendita; furono lette mille e mille perizie per sapere quale potesse essere il saggio degl'interessi dei capitali che s'impiegano nell'acquisto dei beni stabili; si interrogarono i prefetti, e mille e mille altre persone per avere varie notizie; si sottoposero ad esame tutti i catasti dello Stato; si investigarono i libri censuari per sapere quale era il montare dell'imposte di ciascun contratto; si verificarono infine molte altre circostanze.

Ora, signori, se noi vogliamo dare un giudizio coscienzioso, un giudizio positivo per sapere quale sia la cifra esatta che si debba corrispondere da ciascun compartimento, anche approvando le norme ammesse dalla Commissione governativa, noi dovremo necessariamente rifare tutto il lavoro che fu fatto dalla medesima, noi dovremo procedere all'esame di tutti quei contratti, di tutte quelle perizie, di tutte quelle carte, per poter conoscere se realmente sono esatti tutti i dati e tutti gli elementi che se ne sono raccolti.

Ciò dovremmo fare, poichè dovendo pronunciare un voto che, mentre colpisce il compartimento, colpisce gli individui che nel compartimento posseggono, noi non possiamo affidare il nostro giudizio a quello di una Commissione governativa, ma ci corre invece il dovere di pronunziarlo in conseguenza di una cognizione nostra individuale, per effetto di un intimo convincimento di giustizia, il quale convincimento può solo sorgere dall'esame individuale e coscienzioso di tutti i documenti che ci possano condurre all'accertamento del vero.

Ora, ve lo domando, signori, è egli ad un corpo legislativo, è egli ad un corpo politico che si può domandare di scendere all'esame di tutti questi documenti e di pronunziare un simile giudizio? No, ciò non può essere, e ciò appunto dimostra che volendo noi entrare nel campo della ripartizione e dell'assegnamento delle cifre, noi eccediamo i confini del nostro mandato. A noi, lo ripeto, incombe bensì di stabilire la cifra totale dell'imposta che gravita su tutto il regno, poichè noi rappresentiamo non un compartimento, ma l'intera nazione; ma quando ciò sia fatto, quando siano stabilite le norme colle quali debba

l'imposta ripartirsi, la missione nostra è compiuta, il resto debbe lasciarsi od al potere esecutivo, od all'ordine giuridico, perchè questo riparto forma oggetto non della legge, ma dell'applicazione di essa, e quindi esce dal terreno legislativo, ed entra nelle attribuzioni di un altro potere.

Aggiungerò altresì essere assai pericoloso che il Parlamento entri in questo campo, poichè rappresentando egli la nazione, se dovesse discendere ad esaminare partitamente ogni compartimento e mettere gli uni in conflitto cogli altri, può nascere il pericolo che gl'interessi di alcuni di essi si uniscano a detrimento di altri; e che abbandonata l'idea dell'interesse generale, ciascuno particolarmente si preoccupi di ciò che si riferisce a quel compartimento al quale particolarmente appartiene. È dunque forza, a mio avviso, abbandonare ogni idea di riparto fra compartimento e compartimento, perchè dessa non è conforme allo Statuto, perchè non può operarsi dal Parlamento senza oltrepassare i confini del suo potere.

Esaminiamo ad ogni modo le considerazioni che si adducono per propugnare il modo col quale fu la proposta di conguaglio ordinata. Si osserva innanzitutto che la necessità della perequazione tra ex-Stato ed ex-Stato sorge dal fatto stesso dell'annessione. Si aggiunge che una volta fatto il conguaglio fra Stato e Stato, ed estesa anche la perequazione ad alcune provincie ed a qualche circondario, è pressochè tolta la maggior differenza che nella riscossione delle imposte sin qui s'incontrava; che d'altronde è pur facile far cessare con subriparti interni le disuguaglianze che si verificano tra i contribuenti della stessa provincia o dello stesso circondario. Si avverte infine che si tratta di una legge provvisoria che potrà durare al più per quattro anni, e che per conseguenza quand'anche avesse qualche difetto non sarà mai tale da dover trattenere la Camera dirimpetto al danno maggiore che emerge dalle gravi disuguaglianze che nei vari ex-Stati si lamentano.

Tali, se non erro, sono le ragioni che si adducono a giustificazione di questo modo di perequazione; ma io ritengo che attentamente esaminati questi argomenti non hanno forza veruna, nè possono d'altronde rendere legittimo ciò che non è conforme allo Statuto, attribuire al Parlamento una facoltà che a lui non appartenga.

Senza difficoltà ammetto che molte e gravi sono le disuguaglianze fra gli antichi Stati. Nè può essere altrimenti; questi Stati erano retti da leggi affatto diverse, erano governati con norme del tutto differenti di amministrazione: negli uni si ricorreva più facilmente all'imposta fondiaria onde sopperire ai bisogni urgenti, negli altri ad altre fonti di entrata; quindi la conseguenza che l'imposta fondiaria fosse dove più, dove meno grave.

Questa disuguaglianza, lo riconosco, deve assolutamente cessare. La questione è nel modo.

Se voi introducete l'uguaglianza fra i contribuenti, avrete in pari tempo raggiunta l'uguaglianza anche fra i compartimenti; non avrete che a sommare le quote di ciascun contribuente dei singoli ex-Stati, ed avrete la più perfetta uguaglianza possibile fra ex-Stato ed ex-Stato. Quindi questa ragione per me non distrugge per nulla l'idea che si debba invece approvare un altro modo di perequazione.

Ma d'altra parte se è vero, o signori, che esiste una disuguaglianza grandissima tra i vari gruppi di provincie componenti gli antichi Stati, non è men vero che una disparità ancor più grande si incontra tra i contribuenti di ciascuna provincia di quegli ex-Stati, ed è questa precisamente quella disuguaglianza la quale è più pernicioso e che preme soprattutto di far scomparire.

Io, signori, non posso parlare su questo argomento di tutti indistintamente i compartimenti del regno, poichè non li conosco in pari modo, ma sono convinto che molte e molte delle provincie italiane si trovano in questa dolorosa condizione.

Per cagion d'esempio, in Sicilia, dove esiste un catasto recente, che cominciò nel 1835, fu condotto a compimento nel 1845, dove sembra che vi dovrebbe essere una perfetta perequazione nell'imposta fondiaria, appunto perchè esiste un catasto regolare, un catasto che è di recentissima data, ebbene in Sicilia, se le notizie che ho da quelle provincie sono veridiche, havvi pure una differenza grandissima tra contribuenti e contribuenti, tra possessore di un fondo e possessore di un altro fondo; nè ciò deve maravigliarci: il catasto in quell'isola fu fatto da un Governo assoluto, da un Governo dove al pari di me sapete quanto le influenze personali avessero forza, ed è perciò avvenuto che alcuni possessori furono favoreggiati ed altri vennero onerati grandemente, e queste influenze fecero sì che in luogo di stabilire un catasto, il quale perequasse la imposta fra tutti i contribuenti, si commisero gravissime ingiustizie, si crearono enormi disuguaglianze tra l'uno e l'altro contribuente.

Del pari nelle provincie napoletane esiste un catasto che è del 1808, un catasto che fu formato nel corso di sei mesi e che quantunque potesse essere regolare e giusto nella sua origine, tuttavia dopo un mezzo secolo non può a meno di dar luogo a gravi sproporzioni.

Voi sapete, o signori, come nel corso di questo secolo sieno avvenute grandi mutazioni, mutazioni economiche, mutazioni agricole, come siasi introdotti in parecchi luoghi canali d'irrigazione, e come siasi cambiata assolutamente col mezzo dell'agricoltura la faccia dei terreni.

In conseguenza di questi mutamenti, quel terreno, che al principiare del secolo era infecondo ed incolto, divenne dappoi fertilissimo e capace a produrre copiosissimi frutti; invece quello che allora era produttivo, era in condizioni favorevolissime, ha potuto lasciarsi ridurre a gerbido, e rimanere come incolto, abbandonato.

Intanto l'uno, mentre dovrebbe essere gravato d'imposta, rimane pressochè immune; l'altro, che dovrebbe venire esonerato, vi si trova gravemente soggetto.

Non vi parlo delle provincie modenesi, dove esistono vari catasti, sebbene si tratti di provincie assai ristrette. Non vi parlo nemmeno della Lombardia ove il catasto è forse più regolare che in qualsiasi altra parte d'Italia; eppure in Lombardia noi abbiamo anche due catasti, l'uno di nuovo, l'altro di antico censo. Ora, questa diversità di catasti non può a meno di dar luogo a gravi sproporzioni fra quelli che sono sotto il censo nuovo, e quelli che hanno i beni regolati dal censo antico.

Ma dove queste differenze si rendono ancora più sensibili, e di cui posso parlare con maggiore cognizione di causa, si è nelle antiche provincie.

Se la Camera me lo permette, prenderò qualche istante di riposo.

**LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEI DEPUTATI CRISPI E PETRUCELLI PEL DIRITTO ELETTORALE A TUTTI GL' ITALIANI E PER UN'INDENNITÀ AI SENATORI E DEPUTATI.**

**PRESIDENTE.** Nel mentre che l'oratore si riposa, annunzio alla Camera che quattro uffici hanno autorizzata la lettura del progetto di legge stato presentato dagli onorevoli deputati Crispi e Petrucci.

Se ne dà quindi lettura.

**ZANARDELLI, segretario (legge):**

« Art. 1. Sono elettori tutti gl'Italiani, domiciliati nel regno, che abbiano raggiunto l'età di 21 anno e sappiano leggere e scrivere. Sono eleggibili alla rappresentanza nazionale tutti gli elettori che abbiano raggiunto 25 anni.

« Art. 2. Avrà una medaglia di presenza del valore di 25 lire ogni deputato che dall'appello nominale risulti essere intervenuto alle sedute della Camera. L'eguale medaglia alla stessa occasione sarà data ad ogni senatore che non riceva alcuno stipendio o pensione sul bilancio dello Stato.

« Art. 3. Nessun deputato, durante la Legislatura, potrà ricevere un impiego con o senza emolumento nell'amministrazione dello Stato, o in un'amministrazione dipendente o sussidiata dallo Stato. Gli è vietato altresì, durante lo stesso periodo di tempo, ricevere alcuna decorazione di ordini equestri nazionali o stranieri, (*Ilarità*) pensioni o stipendi sull'asse ecclesiastico, o sul bilancio dell'ordine Mauriziano.

« Art. 4. Le sedute e le deliberazioni parlamentari saranno legali e valide, qualora in ciascuna Camera sia presente il quinto de' suoi membri effettivi. Solamente nelle votazioni dei bilanci e delle nuove imposte sarà necessario il concorso della maggioranza assoluta dei membri d'ogni Camera ai termini dell'articolo 53 dello Statuto.

« Art. 5. Sono aboliti pei membri delle due Camere la franchigia postale e il diritto di libera circolazione sulle ferrovie e i battelli a vapore dello Stato, o sussidiati dallo Stato. Ad ogni senatore e deputato, che non risieda nella capitale del regno, sarà concesso per ciascuna Sessione legislativa un biglietto d'andata e ritorno.

« Art. 6. Alla pubblicazione della presente legge, le Giunte municipali inviteranno, per mezzo di pubblici avvisi, tutti coloro che possono avervi diritto a presentare la loro domanda per essere iscritti nelle liste elettorali. Cotesta domanda sarà accompagnata dai certificati di nascita e di domicilio del richiedente e dall'attestato di non esser privo dell'esercizio dei diritti civili e di non essere incorso nelle condizioni d'incapacità determinate dall'articolo 104 della legge del 17 dicembre 1860.

« Art. 7. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione 15 giorni dopo la pubblicazione degli avvisi dei quali è parola nell'articolo precedente.

« Art. 8. Le Giunte municipali dovranno riunirsi immediatamente per esaminare le dichiarazioni di coloro che pretendono essere elettori e per formare in doppio originale le liste elettorali.

« Esse Giunte potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della intiera Giunta.

« Art. 9. Le liste dovranno essere compite 8 giorni dopo il termine stabilito nell'articolo 7.

« Art. 10. I sindaci, terminata la revisione delle liste elettorali, la quale avrà luogo nei modi prescritti dalla legge del 17 dicembre 1860, ordineranno che un originale della stessa venga affisso per due domeniche consecutive nell'albo pretorio. L'altro originale sarà rimesso da ciascun comune al presidente provvisorio del rispettivo collegio, appena pubblicato il decreto reale che ne ordina la convocazione.

« Art. 11. Sono abrogati gli articoli 1 a 15 inclusivi, gli articoli 19, 20, 21, 23, 25 e 29, l'alinca 1 dell'articolo 32, i numeri 2 e 3 dell'articolo 34, gli articoli 35 e 59, l'alinca dell'articolo 73, i numeri 2 ad 8 inclusivi dell'articolo 97, gli articoli 99, 100, 103, 105, 106, 107 e 108, l'alinca dell'articolo 110 e l'articolo 111 della legge elettorale del 17 dicembre 1860.

« Le altre disposizioni di cotesta legge continueranno ad essere in vigore e faranno parte integrante della presente.

« Art. 12. Questa legge non produrrà i suoi effetti che per la prossima Legislatura e le successive.

« Art. 13. Insieme alla presente sarà pubblicato un decreto reale che ne regolerà la pronta esecuzione. »

**PRESIDENTE.** Inviterei gli autori della proposta a dichiarare quale sarebbe il giorno in cui intenderebbero svolgerla.

**CRISPI.** Siccome questo disegno di legge certamente solleva una discussione, se alla Camera non dispiace potremo metterlo all'ordine del giorno dopo la legge sull'imposta fondiaria. (*Movimenti*)

**SELLA.** Io credo che sia assai urgente, per molte ragioni, votare i bilanci, specialmente quello delle spese straordinarie. Proporrei quindi che lo sviluppo dello schema di legge testè letto, il quale, secondo le previsioni dell'onorevole Crispi, ecciterà una discussione, sia mandato dopo il bilancio delle spese straordinarie, tanto più che si è già presentata la relazione.

**ALLIEVI.** Parte integrante e certamente conseguenza della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, è l'applicazione della legge comunale e provinciale.

Io non credo che le due leggi si possano disgiungere, e quindi proporrei che lo sviluppo della proposta Crispi fosse rimandato dopo la discussione del bilancio e della legge comunale e provinciale.

**LOVITO.** Siccome la legge sul contenzioso amministrativo è necessaria conseguenza e naturale complemento della legge comunale e provinciale, così io proporrei che lo sviluppo del progetto del deputato Crispi avesse luogo subito dopo la medesima. (*ilarità — Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi accetta questa proposta?

**CRISPI.** Per quanto riguarda la legge provinciale e comunale e il bilancio delle spese straordinarie, nessuno più di me desidera che precedano nella discussione tutte le altre leggi. Per quanto poi riguarda la legge sul contenzioso amministrativo, sulla quale l'onorevole ministro dell'interno pare essersi un poco addormentato (*ilarità*), e la Camera non essersene curata pel passato, io credo non darà luogo a lunga discussione, e non sarà male che venga dopo lo svolgimento del progetto di legge che io e l'onorevole Petruccelli abbiamo avuto l'onore di presentare.

Quindi, accettando la proposta fatta dall'onorevole deputato Sella e quella fatta dall'onorevole Allievi, io prego l'onorevole Lovito a non voler insistere nella sua, ma di accettare che lo svolgimento del nostro disegno di legge venisse dopo le due leggi, le quali debbono seguire quella del conguaglio dell'imposta fondiaria.

Laonde resta fissato che la nostra proposta venga terza nell'ordine del giorno che va ad essere stabilito.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Debbo dichiarare che non mi sono punto addormentato sul disegno di legge del contenzioso amministrativo (*ilarità*), e che anzi desidero sia dibattuto, se è possibile, avanti la legge comunale e provinciale, la quale si discuterebbe molto meglio qualora il progetto dianzi accennato avesse la precedenza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lovito persiste nella sua proposta?

**LOVITO.** Non persisto.

**DE FRANCHIS.** Prego la Camera di avvertire che c'è la legge sulla riscossione delle imposte, la quale dovrebbe venire in discussione dopo quella della perequazione. È distribuita da quattro mesi.

**SELLA.** L'onorevole preopinante allude ad un progetto di legge sulla riscossione delle imposte che si è

presentato nella Sessione scorsa, e sul quale credo si fosse anche deposto il rapporto, ma avverto che nella Sessione attuale, per quanto io ricordo, non fu ancora ripresentato il progetto di legge, nè si è dichiarato che ciò si volesse fare.

*Una voce.* Non c'era neanche la relazione.

**PRESIDENTE.** Parmi dunque, se non sorge osservazione in contrario, che lo svolgimento della proposta Crispi e Petruccelli potrebbe aver luogo dopo la votazione dei bilanci, dopo la discussione della legge sul contenzioso amministrativo e di quella sull'amministrazione provinciale e comunale.

**CRISPI.** Io mi rimetto alla Camera.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Rattazzi ha la parola per continuare il suo discorso.

**RATTAZZI.** La maggiore sproporzione del riparto dell'imposta fondiaria tra contribuente e contribuente si verifica nelle antiche provincie.

Basta aprir gli atti della Commissione governativa, e leggere la dotta relazione della Commissione parlamentare, per conoscere quanti e quali siano i catasti che esistono in quelle provincie.

Vi è un catasto in alcuni territori che fu cominciato nel secolo decimosettimo. Havvi in altri il catasto della Lombardia: vi è un catasto ligure che si ordinò nel finire del secolo passato: vi sono alcuni comuni retti da un catasto formato sotto l'impero francese e terminato credo nel 1808; per giunta poi vi sono alcuni luoghi dove non esiste catasto di sorta alcuna.

Ora la Camera comprende quali e quante devono essere le differenze nel riparto dell'imposta, allora che quest'imposta è fondata sopra catasti formati in tempi così remoti e differenti, con norme e basi così dissimili.

E tale diversità di catasti non s'incontra soltanto tra provincia e provincia, ma anche tra circondario e circondario, ed anzi tra comune e comune dello stesso circondario.

Avverto, o signori, questa circostanza, perchè la medesima dimostra come a nulla giova per far scomparire la lamentata sproporzione, l'essersi spinto nel progetto di legge il subriparto, estendendolo anche ad alcune provincie e ad alcuni circondari.

A fronte della diversità di catasto che s'incontra tra comuni e comuni dello stesso circondario, egli è manifesto, che volendo anche rimanere nell'ordine delle idee, da cui è informato il disegno di legge, non doveva il subriparto arrestarsi alle provincie ed ai circondari, ma doveva necessariamente estendersi altresì tra comuni e comuni nello stesso circondario.

Io prendo, a cagion d'esempio, la provincia di Alessandria, che conosco più particolarmente; ebbene, vi sono sei circondari; ora di questi sei non ve ne sono

che due i quali abbiano ad un dipresso lo stesso catasto, voglio dire i circondari di Alessandria e di Tortona; tutti gli altri di Casale, Acqui, Novi ed Asti hanno un catasto differente.

Esaminate poi particolarmente questi circondari, e vi troverete che quasi tutti sono composti di comuni i quali sono retti da catasti differenti e per origine e per data.

Così, per cagion d'esempio, il circondario d'Alessandria che non è molto esteso in superficie, e che conta solo 34 comuni, credete voi che sia governato da un solo catasto? No, signori; in quel circondario esistono tre catasti del tutto diversi.

Vi sono comuni con catasto piemontese, ve ne sono altri i quali hanno il catasto ordinato sotto l'impero francese; il maggior numero è sottoposto al catasto lombardo.

Lo stesso dicasi del circondario di Tortona dove pure esistono tre diversi catasti; la medesima condizione si verifica nel circondario di Novi, dove credo non solo tre, ma quattro siano i catasti che regolano i diversi comuni, o a meglio dire, vi è il catasto lombardo, vi è il francese, il ligure, e vi sono alcuni comuni i quali non hanno catasto di sorta.

Ora, in questo stato di cose che avviene, o signori? La conseguenza è palese; per effetto del riparto e subriparto, circoscritto a provincie e circondari, ben lungi dal portare l'eguaglianza tra contribuente e contribuente, tra comune e comune, altro non si conseguirebbe che sempre più aggravare l'attuale disuguaglianza, e di ciò non si avvide nè la Commissione governativa, nè la Commissione parlamentare.

E per vero nel circondario di Novi, per cagion d'esempio, come ho di sopra accennato, parecchi comuni si regolano col catasto ligure, ma alcuni altri sono retti col catasto lombardo. Or bene, che cosa fecero quelle due Commissioni? Hanno posto il circondario di Novi tra circondari del compartimento ligure perchè alcuni comuni avevano questo catasto, ossia lo collocarono in quel compartimento che è ora il più gravato, poichè si suppone che la Liguria col suo catasto pagasse di meno. Ma, con qual giustizia, signori, quei poveri comuni che non sono soggetti al catasto ligure, e che all'incontro, perchè soggetti al catasto lombardo, hanno fin qui pagato una somma maggiore, dovranno essere tuttavia collocati nel compartimento ligure, il più gravato, per la sola circostanza accidentale che si trovano congiunti in un circondario con altri comuni regolati dal catasto ligure? Non è egli manifesto che quei comuni di censo lombardo vengono così doppiamente gravati, e che sopra di loro colla più evidente ingiustizia si fa pesare la conseguenza dell'aggravio, quando invece o dovrebbero esserne immuni, o tutto al più in una lieve proporzione colpiti?

Egli è dunque palese che coi soli riparti e subriparti tra compartimenti, provincie e circondari, è palese che se non si procede di più, se non si va alla sorgente

unica, cioè al contribuente, anzichè far scomparire le ingiustizie, e disuguaglianze, altro non si fa che maggiormente aggravarle, ed aggravarle al segno di rendere in alcuni casi insopportabile il peso delle imposte.

Sono appunto queste, o signori, le ragioni per le quali non si è mai osato nel Piemonte, e non credo siasi osato in altri luoghi, di accrescere l'imposta fondiaria. Appunto per questa disuguaglianza, se prima non si procedeva ad un conguaglio fra contribuente e contribuente, riusciva sommamente pericoloso il por mano ad accrescere la tassa, aggravando in modo eccessivo coloro che già erano soverchiamente gravati.

Io non vi dirò quello che già è stato notato da parecchi oratori che mi hanno preceduto in questa discussione, non vi dirò come nelle antiche provincie non si avesse mai avuto timore di accrescere l'imposta appunto per sopperire ai bisogni dello Stato. Non vi dirò come siansi introdotti nuovi balzelli e aggravati quelli che già esistevano. Eppure, o signori, non si è mai osato di por mano all'aumento dell'imposta fondiaria, non si osò perchè si riconosceva che non era possibile procedere a quest'aumento se non si faceva precedere la perequazione.

E voi, signori, volete con un riparto e subriparto rendere più grave la condizione di coloro che già sono aggravati, e portare quasi al doppio l'imposta stessa, senza timore degli inconvenienti che pur sempre allontanarono da un simile provvedimento coloro che sopravvegliavano alla pubblica amministrazione nelle antiche provincie?

Dunque, non essendo fattibile nè col riparto, nè col subriparto tra provincie e circondari di ottenere quello scopo che ho accennato da principio, il conguaglio, cioè, del tributo fondiario, come di qualsiasi altro peso, fra contribuenti e contribuenti, egli è incontestabile che questo modo deve assolutamente essere da noi abbandonato.

Nè dicasi che anche la perequazione fra comuni e fra singoli contribuenti possa facilmente ottenersi, estendendo internamente anche a loro il subriparto. Questa osservazione o non regge o non ha senso alcuno. Invero, o voi credete che questo subriparto possa essere facilmente attuato da tutte indistintamente le provincie del regno, e allora, o signori, a che serve un riparto fra compartimento e compartimento, fra antichi Stati e antichi Stati? Allora basta che voi facciate questo riparto fra tutti i contribuenti delle singole provincie, e voi otterrete da questo riparto il risultato generale, per conoscere quale debba essere l'imposta per ogni compartimento; o voi invece volete circoscrivere questo riparto fra i singoli contribuenti di alcuni compartimenti, come pareva accennasse l'onorevole Jacini, ed in allora chi non s'avvede che questo riparto parziale, fondato su base diversa da quella che si accoglie negli altri compartimenti, sarebbe una ingiustizia?

L'onorevole Jacini diceva: come volete che, per ca-

gione d'esempio, la consegna possa servire di norma a riconoscere l'imposta che deve pagarsi in tutte le provincie del regno, quando ve ne sono alcune flagellate dalla crittogama, ed in condizioni tali che la loro rendita si riduce presso che a nulla?

Ma, o signori, non è solo nella Lombardia, alla quale egli particolarmente alludeva, che s'incontrano provincie collocate in sì dolorosa condizione. Altre provincie, pur troppo! si trovano nello stesso miserrimo stato. Or dunque, perchè vorremo noi introdurre l'elemento della consegna in un compartimento, e non vorremo che questa stessa norma sia ammessa per gli altri? Qui non c'è via di mezzo, signori. Noi adottiamo il sistema di riparto fra contribuenti e contribuenti fondato sulla consegna o su altro metodo, qualunque esso sia, per alcune provincie, e allora dobbiamo necessariamente applicare la stessa norma anche per tutte le altre; perchè io non veggo che debba esserci divario tra gli uni e gli altri contribuenti degli antichi Stati. Non è al momento in cui vogliamo conguagliare le imposte che dobbiamo introdurre una differenza tra una provincia e l'altra. Ovvero voi non credete che si possa introdurre anche per le antiche provincie questa norma di conguaglio, e allora io non veggo in quale altro modo possa in esse provincie effettuarsi la perequazione.

Ma, si dice, la legge è provvisoria. Essa non può durare che per alcuni anni, quindi gl'inconvenienti non saranno gravi.

Signori, una legge di questa natura, la quale può di tanto aggravare alcune provincie e dar luogo a molte ingiustizie tra contribuenti e contribuenti, sebbene non abbia che a durare quattro anni, parmi che sia un provvedimento tale da meritare seriamente la nostra attenzione. D'altronde, o signori, in materia d'imposta fondiaria, potete credere che un semplice provvedimento provvisorio abbia le sue conseguenze circoscritte entro quel termine in cui si applica il provvedimento stesso? No, o signori. L'onorevole Jacini, con grande ragione e con molta intelligenza, vi avvertiva come un aumento dell'imposta fondiaria porti uno sconcerto non solo per ciò che riguarda la rendita, ma per ciò anche che riguarda il valore delle proprietà; poichè una volta che voi assoggettate uno stabile ad un aumento di quella tassa, voi riducete d'altrettanto, in ragione almeno del 5 per 100, il valor del capitale. Ora voi, per semplice temperamento provvisorio, vorrete produrre una sì funesta conseguenza da diminuire i capitali immobiliari che esistono nelle provincie? Ma evidentemente la conseguenza sarebbe troppo grave, nè tale certamente può essere il vostro pensiero.

Del resto, o signori, quando si parla di provvedimento provvisorio, di misura circoscritta ad un dato numero d'anni in questa materia, io diffido grandemente, poichè so bene che una volta che l'imposta è stabilita, è assai difficile che possa questa essere ridotta a più stretti confini. Io piglio l'esempio di questa stessa legge: per fare una legge provvisoria sono tre anni, o signori, che ha lavorato la Commissione gover-

## TORNATA DEL 19 FEBBRAIO

nativa, e lavora la Commissione parlamentare ed il Governo; ora, se per proporre una semplice legge provvisoria si sono richiesti tre anni di studio, e la legge non è ancora stata approvata dal potere legislativo, come vorrete voi che una legge definitiva, una legge la quale stabilisca precisamente in modo duraturo e stabile quale dovrà essere il reparto dell'imposta fondiaria, come vorrete che questa legge possa essere così presto terminata, e che vi sia una ragionata speranza che nel corso di quattro anni la legge possa essere messa in esecuzione?

Allontaniamo adunque, o signori, l'idea d'una legge semplicemente provvisoria, e sotto il pretesto della provvisorietà non calpestiamo un principio che solennemente sta sancito nello Statuto.

Permettetemi infine, o signori, che io sottoponga ancora, prima di porre fine a questo argomento, al vostro senno una considerazione che è estrinseca al disegno di legge e di ordine puramente politico, ma che non può a meno di sempre confortarci a respingere il modo di perequazione che ci è proposto.

Niuno ha più di me fede viva nell'unità d'Italia. Io credo che il sentimento unitario è sì profondamente scolpito nel cuore delle nostre popolazioni, che non vi ha nè avversità di casi, nè imperizia di governanti che possa comprometterlo. Ma, o signori, mentre ho questa fede, io non nascondo a me stesso che questa unità, la quale sorse per magico incanto e quasi improvvisamente, questa unità non è ancor raggiunta, e che noi dovremo subire ancora molte, difficili e dolorose prove prima che sia condotta a compimento. Ora, agli uomini di Stato ed a noi tutti incombe il dovere di allontanare qualsiasi causa che possa rendere più malagevole questo compimento.

Noi non dobbiamo dissimularci che l'unità d'Italia ha nemici, nemici non molti in numero, ma potentissimi particolarmente per le arti e per il modo col quale si comportano; nemici che non osano, è vero, a viso scoperto combatterci, ma che sono espertissimi nel fare uso di arti subdole per soffiare fra di noi le dissidenze e per far risorgere le divisioni che hanno per tanti secoli dilaniata questa povera Italia.

Ora, o signori, non diamo ad essi un pretesto, non dico una ragione, per mettere il fuoco della discordia fra di noi; non scopriamo ad essi il fianco perchè possano in qualche modo combatterci.

E se vi ha, o signori, una legge la quale potrebbe fornire ad essi un pretesto, mi duole il dirlo, ma lo dico col più intimo, col più profondo convincimento, è una legge la quale fosse diretta a ripartire fra antico Stato ed antico Stato la somma la quale il paese dovrà contribuire nell'imposta fondiaria, senza che nel tempo stesso non si proceda al riparto dell'imposta stessa fra i singoli contribuenti, e si facciano scomparire le sproporzioni che fra loro s'incontrano.

Io voglio, o signori, supporre che nel progetto che ci viene presentato, il riparto che ci si chiede sia quello che corrisponde alla giusta misura, per la quale cia-

scun antico Stato deve sottostare al peso dell'imposta fondiaria; voglio supporre che i calcoli fatti dalla Commissione governativa e dalla Commissione parlamentare siano esattissimi, e che le conseguenze, che furono dedotte, non siano soggette alla minima contestazione; ma, tuttavia, o signori, se per effetto di questo riparto noi siamo costretti a togliere una parte dell'imposta ad alcune provincie e ad aggravarne altre, se aggravando queste provincie lasciamo sussistere fra i contribuenti quelle disuguaglianze enormi che esistevano fra di loro, come volete che i contribuenti, i quali alla fin fine non possono formare tutti i calcoli che vennero fatti e dalla Commissione governativa, e dalla Commissione parlamentare, come volete che i contribuenti, accanto ai quali stanno i nostri nemici, che cercano di far loro credere ciò che realmente non è, come volete che questi contribuenti non si lascino facilmente indurre a credere che il maggior aggravio loro imposto non sia già una legittima e giusta conseguenza del conguaglio, ma dipenda appunto da che furono sgravate meno equamente alcune provincie, ed altre grandemente e meno giustamente aggravate?

Di più, o signori, approvando quel modo di conguaglio, non solo noi apriamo la via a quel pericolo di eccitare i dissidii fra le nostre popolazioni, tra le une e le altre provincie, ma gettiamo anche fra noi un malaugurato germe di dissensi. (*Movimenti*)

In questo Parlamento stesso non potrà a meno di sorgere, e sorgerà incontestabilmente, una scissura tostochè si dovrà discutere se un antico Stato debba piuttosto essere aggravato in una proporzione anzichè in un'altra.

È vero, noi siamo tutti rappresentanti della nazione, ma dal momento che scompare l'interesse generale, e solo si discute se un compartimento debba essere più o meno aggravato in confronto di un altro, è naturale, o signori, che ciascuno di noi, il quale conosce maggiormente i bisogni e le strettezze nelle quali si trova la provincia a cui egli appartiene, è naturale, dico, che ciascuno di noi rimanga specialmente preoccupato di questi interessi e di questi bisogni. Quindi sorge il conflitto fra gli uni e gli altri, e il conflitto sorge non per interessi generali, ma per interessi puramente locali. Ciò è sì vero che quella maggioranza, la quale in tutte le più difficili contingenze ha sempre sostenuto il Ministero, è già grandemente scossa e sta per essere scissa; e vedremo in questa discussione deputati i quali hanno principii politici interamente tra loro opposti, stringersi la mano e votare insieme, legati unicamente dal sentimento degli interessi locali; come vedremo parimente altri, i quali, ispirati ognora dalle stesse idee politiche erano avvezzi a votare nello stesso senso, trovarsi oggidì costretti a separarsi, votando l'uno in favore del Ministero, l'altro contro di esso.

Potrei, signori, addurvi parecchi esempi, ma credo basti leggere la lista di coloro che sono iscritti in favore del disegno di legge e quella degli iscritti contro, per

tosto rimanere persuasi come per effetto della presentazione di questo progetto di legge la maggioranza si sia mutata completamente.

Ora io non credo conveniente, nell'interesse stesso del Governo, che la maggioranza, la quale ha conformi i principii politici, venga a scindersi o mutarsi in conseguenza di questo progetto.

Questa scissura della maggioranza, signori, produrrà un altro tristissimo effetto nel paese. Quando egli scorgerà che la legge fu approvata, se pure maggioranza vi sarà che l'approvi, quando il paese, dico, scorgerà che la maggioranza, la quale ha approvato questo disegno di legge, non è quella fida maggioranza che ha conformi col Governo i suoi principii, che lo ha sempre fin qui sorretto, ma è una maggioranza formata da una coalizione d'interessi locali di coloro che si trovano nella stessa condizione, perchè appartenenti a provincie trattate allo stesso modo, che cosa volete che pensi? Sorgerà un sospetto, sospetto che io respingo recisamente come ingiusto, immeritato, poichè non credo che nè sopra il Governo, nè sopra la Commissione governativa, composta d'uomini integerrimi, nè sopra la Commissione eletta nel nostro seno possa giammai cadere un'ombra sola d'un simile dubbio, ma sorgerà il sospetto che pur troppo il disegno di legge fu ordinato in modo da riunire un sufficiente numero di deputati, i quali avessero un interesse, non personale, ma compartimentale... (*Interruzioni*).

L'ho già detto prima, signori, respingo questo sospetto, e non comprendo perciò queste interruzioni; l'ho detto non per semplice arte oratoria, ma perchè ne ho l'intimo convincimento. No, io non credo che il Ministero o la Commissione governativa, o la Commissione parlamentare abbiano potuto lasciarsi trascinare da questa idea. Ma il sospetto potrebbe essere ispirato da coloro che hanno interesse di mettere fra noi la discordia; e se questo sospetto nascesse, la legge avrebbe per ciò solo perduta ogni forza morale.

È dunque necessario richiamare le cose al vero loro principio; è necessario fissare un rapporto d'imposta fra i singoli contribuenti. Così, scemando l'ingiustizia, si scansano tutti gl'inconvenienti.

È necessario ripartire in tal modo l'imposta, onde non dare all'Europa il doloroso spettacolo che appena formato il regno d'Italia, quando dovremmo occuparci seriamente degl'interessi generali, si venga invece nel Parlamento a parlare d'interessi esclusivamente municipali, ed ogni deputato, invece di trattare gl'interessi della nazione, sia costretto a difendere il suo compartimento, la sua provincia, il suo circondario, il collegio che lo ha eletto.

Aprite, o signori, la discussione sugli articoli di questo progetto, e vedrete se tutti questi interessi locali non sorgeranno, se tutti i deputati non saranno costretti a combattere ciascuno per il suo circondario, per la sua provincia, per il suo collegio.

Se le ragioni che vi ho esposte fin qui facessero tale impressione nell'animo vostro da indurvi a seguire il

sistema da me propugnato, tornerebbe inutile il discendere all'esame analitico del progetto presentato dal Ministero per conguagliare le imposte fra i vari ex-Stati; tuttavia, siccome il progetto esiste, e la Camera potrebbe inclinare ad altro giudizio, mi si permetta di sottoporle alcune brevi considerazioni anche sotto questo aspetto.

*Voci.* Si riposi! si riposi!

**PRESIDENTE.** Si riposi per qualche istante.

(*Segue una pausa di dieci minuti*).

Prego i signori deputati di recarsi ai loro posti. Il deputato Rattazzi continui il suo discorso.

**RATTAZZI.** Permettetemi ora, che io prenda ad esame i dati sopra i quali la Commissione governativa e la Commissione parlamentare hanno creduto di stabilire quale debba essere la somma da assegnarsi a ciascun compartimento pel conguaglio dell'imposta.

Ma prima di scendere a questo esame, parmi opportuno richiamare la dottrina di alcuni economisti, già esposta da parecchi oratori che mi hanno preceduto, la dottrina cioè di coloro i quali opinano che non debba mai l'imposta fondiaria, una volta che fu stabilita, essere sgravata, in quanto che la tengono in certo modo compenetrata col fondo stesso, soggiungendo che lo sgravamento altro non sarebbe se non che una largizione verso il possessore, il quale dal canto suo ha già scontata l'imposta nel prezzo; largizione che dovrebbe, nel senso rigoroso, profittare non all'ultimo possessore, ma a colui che ha venduto il fondo. Io mi affretto a dire che non sono di quest'opinione, che questa dottrina, a mio avviso, non è conforme ai sani principii di economia. Non mi trattengo su ciò, perchè la quistione già venne dottamente svolta dai precedenti oratori. Aggiungo inoltre che, quando pure non fosse contraria ai principii di economia, non potrebbe tuttavia essere applicata nelle condizioni in cui versa attualmente l'Italia.

È per vero, trovandosi ora insieme riunite le varie provincie, le quali sono in misura così disforme, trattate rispetto all'imposta fondiaria, giustizia vuole, a parte qualsiasi altra considerazione economica, che esse siano tra loro pareggiate, pareggiate in guisa che i contribuenti di una provincia non debbano sopportare un peso maggiore dei contribuenti dell'altra, e per conseguenza si debba procedere allo sgravio degli uni e all'aggravio degli altri, se ciò è indispensabile per introdurre tra tutti quella perequazione. Ma se non si può accogliere quella dottrina non è men vero che la considerazione che si adduce a sostegno di essa ha una qualche parte di verità, e prova come si debba procedere con grande riserbo e con grande cautela, allorchè si tratta di adottare un provvedimento il cui risultato sia quello di portare dall'un canto uno sgravio, che è in certo modo una vera largizione ad alcuni proprietari di terreni, e dall'altro canto un aggravio ad altri proprietari, i quali vengono a soffrire una diminuzione anche nel valore capitale.

Si deve procedere con riserva, sia per questa consi-

derazione, come anche per tutti gli altri effetti economici, che l'aggravio dell'imposta necessariamente produce, effetti che io credo soverchio di rammentare, poichè con molta erudizione, con molta sagacia furono già indicati dall'onorevole Jacini che mi ha preceduto.

Allora solo, ed in quella misura soltanto io penso si possa procedere allo sgravio ed aggravio, se non quando e sino al punto in cui un simile provvedimento sia giustificato e si prendano a regola dati così esatti e precisi che non lascino luogo a dubbio alcuno. Perciò non posso ammettere interamente la teoria dell'onorevole Briganti-Bellini, il quale in una delle precedenti tornate diceva che in questa materia tanto il 95 quanto il 105 valgono 100.

Ciò può essere, quando si tratta di aggravamenti o di sgravamenti separatamente; ma quando si tratta di procedere agli uni e agli altri simultaneamente, io credo che non si possa, salvochè giusta dati certi ed incontrastabili, non dirò già perfetti, come pare intendesse l'onorevole Molino, ma con quella autorità morale, la quale non lascia alcuna dubbio sulla giustizia della misura con cui si procede.

Ora, signori, sono forse tali i dati coi quali ha proceduto la Commissione governativa nel formulare il suo progetto di riparto? Sono forse tali anche i dati sui quali si fondò la Commissione parlamentare? Assolutamente a me pare che no.

La Commissione governativa, a cui fece anche eco la Commissione parlamentare, si attenne principalmente a due dati per determinare quale dovesse essere la base della perequazione.

Volle conoscere quale fosse la diversità tra il prezzo venale dei fondi di ciascun compartimento, di ciascuna provincia. Volle in secondo luogo investigare quale fosse pure in ogni compartimento e provincia il saggio dell'interesse dei capitali che s'impiegano nel loro acquisto.

Questi sono sostanzialmente i due elementi o, dirò meglio, i due fattori del giudizio espresso dalle due Commissioni.

Lascio quindi in disparte tutte le altre operazioni cui le stesse procedettero, perchè tutte si rannodano a quei due elementi.

Non parlo delle induzioni che ella trasse dal registro, dall'ammontare delle contribuzioni locali e provinciali, le quali prima furono tolte, poscia aggiunte; non parlo dell'imposta censuaria, alla quale essa pure si attenne; non parlo nemmeno delle altre indagini che furono fatte.

Dico, signori, che non parlo di tutte queste indagini, quantunque una tal quale influenza certamente l'avessero; così, a mo' d'esempio, cito questo che non ha una grande importanza, ma che vale però a dimostrare in qual modo si era proceduto.

Per riconoscere il prezzo del valore venale, si è fatta la ricerca della tassa di registro, e la si dedusse capitalizzata come di ragione dal prezzo apparente dal contratto.

Ora, prendendo la tabella dei risultati di quest'operazione, voi vedete che nelle antiche provincie fu dedotto il registro in ragione del cinque per cento pel decennio 1850-60.

Ebbene, signori, è noto che il cinque per cento non fu pagato se non negli ultimi anni, perchè la legge che stabilì il cinque per cento sull'alienazione delle proprietà immobiliari non andò in esecuzione che nel 1854 o nel 1855, ed anteriormente la tassa era del 3 per cento soltanto. Anche questo, come ognuno vede, ha influito; io lo accenno non perchè abbia potuto produrre un risultato notevolmente diverso, ma unicamente per far conoscere in qual modo e con quanta facilità si siano accolti certi dati. Del pari si è tenuto conto della superficie produttiva, della superficie geografica. Io ho qui il riassunto, a cagione di esempio, di alcuni dati raccolti, che ci venne distribuito. Vedo in esso indicato per il circondario d'Aquino superficie produttiva imponibile, 109,044 ettari. Voi crederete che almeno la superficie geografica sarà di 110 o di 120 mila, poichè certamente deve essere più larga la superficie geografica di quello che sia la produttiva; ebbene, mentre la superficie produttiva è di 109,044 ettari, la superficie geografica è soltanto di 88,500. (*Clarità*)

Non crediate, o signori, che sia questo un errore materiale di scritturazione, ed il solo. No, volgetevi al circondario di Alessandria, ebbene troverete: superficie produttiva 86,889, geografica 85,000. Così per altri circondari.

*Una voce.* Se non ha servito di base!

*Altra voce.* Sì, nel subriparto.

**RATTAZZI.** Ho detto questo non per dare grande importanza a questo argomento, ma unicamente per farvi conoscere con quanta esattezza, verità ed accortezza si siano raccolti i dati che si presentarono alla Commissione governativa.

Ritorno ora al punto da cui sono partito.

Due, come dissi, e non altri sono i fautori sui quali la Commissione governativa e la parlamentare hanno fondato il disegno di riparto e conguaglio fra gli es-  
Stati: prezzo venale dei fondi, saggio degli interessi.

Egli è certo che dobbiamo avere una norma sicura e per quanto possibile esatta per conoscere la verità dell'uno e dell'altro di questi due fattori onde ritenere giusto il conguaglio. Se l'uno è incerto od erroneo, molto più se sono incerti e fallaci tutti e due, evidentemente è pure falsata la base del riparto.

Or bene, esaminiamoli entrambi. Io certo non entrò nei minuti particolari nei quali è entrato così dottamente e così fecondamente l'egregio mio collega il deputato Lanza, che credo, difficilmente, potrà (per quanto lo spero l'onorevole Jacini) essere confutato dall'onorevole regio commissario, sebbene sia questo espertissimo in simili materie.

Io non entrò in questi minuti particolari, mi limiterò ad osservazioni generali.

Premetterò, quanto al primo, ossia all'indagine del

prezzo venale comparativo in ciascun compartimento, premetterò che furono presi per base i contratti di un decennio, dal 1850 al 1860. Aggiungerò che per alcuni compartimenti questi contratti furono esaminati in piccolissimo numero, in altri si esaminarono in numero grandissimo.

Notate che i contratti, che in alcuni compartimenti erano in piccolissimo numero, riguardavano vendite di grandi poderi, invece che per quelli dove i contratti erano in grandissimo numero riguardavano vendite di pochissimo valore.

Ora, signori, queste due circostanze bastano per sè ad indicare come il risultato dell'operazione, e la media di questi confronti non potesse a meno che riuscire fallacissima.

Non vi era, credo, termine più disadatto per giungere a conoscere il valore attuale dei beni; perchè, o signori, dobbiamo conoscere il valore attuale, qual è al giorno d'oggi, e non già quello che potevano avere nel decennio decorso dal 1850 al 1860; non v'era, dico, un periodo di tempo meno atto per formarsi un criterio approssimativo di questo valore comparativo di oggi che il decennio trascorso dal 1850 al 1860.

Niuno ignora, o signori, quale e quanta sia la influenza che esercitano le condizioni politiche ed economiche di un paese per quanto concerne il prezzo venale dei beni stabili; niuno ignora quanto la diversità di queste condizioni in un senso o nell'altro faccia necessariamente accrescere o diminuire questo prezzo.

Ora io vi domando, o signori, se vi fu mai periodo in cui l'Italia si trovasse in condizioni politiche ed economiche più dissimili di quello in cui essa si trovava dal 1850 al 1860. Da una parte un regno libero costituzionale e dall'altra tutte le provincie soggette a un pieno dispotismo.

Ora egli è manifesto che là ove il popolo era libero e padrone di sè, le sue condizioni economiche dovevano migliorarsi e prosperare, mentre che dove non era libertà dovevano essere sofferenti, e per conseguenza non poteva a meno che mantenersi d'assai inferiore il valore dei fondi. Ma ora che tutte le provincie del regno d'Italia si trovano egualmente libere, coteste condizioni sono conguagliate; quelle differenze che per cagioni politiche esistevano prima del 1860 sono tolte di mezzo; quindi deve necessariamente essere pur tolta di mezzo quella diversità di prezzo che esisteva in dipendenza di quella diversità di regime politico.

Oggidì i fondi stabili, massime quando si tratta di latifondi i quali soglionsi unicamente acquistare collo intendimento di collocare a rendita i capitali, se non sono interamente pareggiati nel prezzo in tutte le provincie, perchè la diversità del valore venale dipende pure da condizioni locali, non si discostano però grandemente, e non presentano più quelle grandi differenze che presentavano in addietro.

Infatti coloro che hanno grandi capitali da investire nelle terre e che non possono avere una preferenza

piuttosto per l'una che per l'altra provincia, acquistano preferibilmente in quel luogo dove il terreno può essere a miglior mercato; perciò queste universali concorrenze sono agevolate dalle facilità e celerità delle comunicazioni, che ormai pressochè ovunque o sono stabilite, o si vanno compiendo; il che fa sì che i prezzi dei fondi tendano a conguagliarsi. E voi invece, o signori, mentre ora tutto mira a portare un conguaglio nei valori venali, voi andate a scegliere un periodo di tempo nel quale vi sono circostanze così dissimili per presentarci una differenza tra il valore dei beni stabili di questa provincia, e il valore degli stabili di quell'altra! Questa circostanza basterebbe di per sè a dimostrare che il giudizio che ha potuto portarsi sul valore comparativo degl'immobili, quand'anche fosse esatto, a seconda dei contratti che vennero esaminati, tuttavia non potrebbe giammai essere tenuto a calcolo per istabilire quale debba essere il riparto dell'imposta fondiaria tra provincia e provincia, tra compartimento e compartimento.

Ma di più, è da por mente che questi contratti esaminati furono pochi in alcune provincie, e questi non riguardano che vasti poderi, mentre di altre ne furono esaminati moltissimi, e questi tutti riguardanti fondi di più scarsa estensione.

Ora, è noto, o signori, che il prezzo venale degli stabili varia secondo che si tratta di fondi di una vasta estensione o di fondi di una superficie ristretta. La cosa è naturalissima; prima di tutto, quando si tratta di vasti poderi, il numero dei compratori è assai scarso, e quanto più è scarso il numero dei compratori, tanto minore è il valore dei fondi. Al contrario, quando si tratta di piccoli poderi, il numero dei concorrenti è sempre più grande, perchè sono in molto maggior numero coloro che possono far acquisto di stabili per i quali non si richiede un prezzo di una grande entità, di quello che lo siano quando si tratta di sborsare capitali assai cospicui. Di più, i fondi di una vasta superficie non si acquistano ordinariamente per considerazioni personali, per una predilezione particolare, ma si acquistano unicamente pel desiderio di fare un impiego di un capitale in beni stabili, ed averne quindi una rendita. Invece, quando si tratta di piccoli terreni, allora non è solo questa considerazione che può dare la spinta all'acquisto, e quindi alla concessione del prezzo, vi possono essere altri moventi, v'è spesso un interesse speciale, vi sono considerazioni particolari.

Egli è dunque evidente che se voi prendete una media fra il valore dei contratti di stabili d'una vasta estensione e la mettete a confronto della media dei valori degli stabili di ristretta superficie, troverete tra l'una e l'altra media una grandissima diversità; troverete che la media del prezzo dei fondi di una vasta superficie è molto al disotto di quello che possa essere la media del prezzo venale dei fondi di ristretta superficie. Come avrebbe dovuto dunque, a mio giudizio, procedere la Commissione governativa se voleva venir

a conoscere perfettamente quale potesse essere il valore venale dei fondi? Essa doveva fare una cerna tra i contratti che riguardavano i fondi di una grande estensione e quelli che si riferivano ai fondi di ristretta superficie.

Ma essa invece mise tutti in un fascio gli uni e gli altri, e trasse da loro la media che le servì di norma nel pronunciare il suo giudizio. Ma la Camera ben comprende che questa media non può a meno di ricadere a pregiudizio di quelle località, dove la proprietà essendo più divisa, i contratti si facevano in maggior numero.

Or dunque, e per l'una e per l'altra considerazione, e senza addentrarmi più profondamente in questo esame, egli è palese che non può il risultato della media del prezzo venale fornire un elemento sufficiente per pronunciare quel giudizio che la Commissione era chiamata ad esprimere.

Ma, signori, che dovrà poi dirsi dell'altro criterio, di quello cioè che riguarda il saggio del capitale impiegato nell'acquisto dei beni? Come è egli possibile, innanzi tutto io chieggo all'onorevole ministro delle finanze, insigne economista, come è egli possibile, che si possa conoscere qual è il saggio dei capitali che si impiegano nell'acquisto dei fondi stabili, quando questo saggio dipende da un'infinità di circostanze le quali grandemente influiscono sopra di esso? Quando nella stessa provincia, nello stesso circondario troviamo comuni dove i capitali s'impiegano ad un saggio assolutamente diverso, quando nello stesso comune, sol perchè certi fondi si trovano in una posizione più contigua al capoluogo, quantunque non presentino un reddito maggiore, hanno un valore più grande e quindi il saggio dei capitali che in essi s'impiegano diventa minore? Egli è assolutamente impossibile che si possano da qualunque perito apprezzare tutte queste diversità di circostanze per dare un giudizio complessivo sopra una ragione esatta dell'interesse dei capitali. D'altra parte, in qual modo formarsi un criterio per conoscere quale possa essere questo saggio degli interessi dei capitali impiegati in fondi stabili, se prima colui che pronunzia questo giudizio non si è fatto un criterio della rendita del fondo alienato? Il saggio dell'interesse viene dal risultato di due elementi insieme raffrontati, cioè dal prezzo venale al quale si acquista lo stabile, e dalla rendita che questo stabile può produrre: è dalla combinazione di questi due elementi che ognuno può formarsi giudizio sul saggio del capitale che è impiegato.

Or dunque, voi per sapere la rendita dei fondi stabili, andate a ricercare il capitale; ma era assai meglio e più facile chiedere assolutamente quale poteva essere la rendita dei fondi stabili, poichè in questo modo, senza rendere più intricata l'operazione, i periti avrebbero potuto dirvi che la rendita dei fondi che si erano venduti in quei dati contratti, ascendeva al 3, al 4 per cento del valore venale del fondo venduto; poichè in definitiva il risultato che avete, il sag-

gio che credete d'aver conosciuto, non è che una supposizione fatta in dipendenza dell'accertamento ideale della rendita dei beni venduti.

E questa impossibilità assoluta di conoscere questo saggio fu ben sentita dalla stessa Commissione governativa. Tant'è che essa si rivolse ai prefetti, si rivolse ai periti, si rivolse alle Camere di commercio e ad altri istituti, che colle Camere stesse di commercio avevano qualche relazione; ed avendo riconosciuto che tutte queste persone che vennero esaminate non andavano fra di loro d'accordo, che i prefetti erano in contraddizione colle Camere di commercio, che le Camere di commercio distruggevano ciò che i periti avevano accertato, che i periti non si mettevano in relazione con quegli istituti ai quali pure si voleva aver ricorso, avendo tutti ciò riconosciuto, che cosa fece la Commissione?

La Commissione vide che non era possibile avere una media del saggio degl'interessi dietro tutti questi giudizi; ma considerò che mettendo il tutto insieme, tenendo conto specialmente di quanto i periti avevano affermato e facendo assegnamento (noti la Camera) anche sulle cognizioni particolari che ciascuno di essi membri della Commissione governativa poteva avere della propria provincia, ha con una transazione, non so in qual modo ordinata, stabilito questo saggio.

Ma allora, o signori, tanto valeva che i distinti personaggi i quali componevano quella Commissione avessero essi stessi assunte notizie nelle loro provincie ed avessero fissato a giudizio loro, quale potesse essere il saggio di questi interessi. Almeno avremmo avuto quella garanzia che ci può somministrare la qualità, l'onestà e la scienza loro.

Ma essi invece si vollero attenere ai giudizi contraddicenti di tutte le persone che furono esaminate, ed in mezzo a queste contraddizioni vollero far uso delle cognizioni loro particolari.

Ora, veda la Camera se è possibile di fondare sopra un accertamento formato in simil guisa, sopra un accertamento di sua natura impossibile, un giudizio da cui principalmente dipende lo stabilimento delle somme di riparto fra compartimenti e compartimenti nella imposta fondiaria.

E ritenete, o signori, ciò che già fu avvertito dall'onorevole Ricci, che un piccolo divario, un divario del mezzo per cento sopra il saggio dell'interesse produce conseguenze gravissime, può portare una riduzione o un aggravio, compartimento per compartimento, di centinaia e centinaia di mila lire. Ora voi verrete ad aggravare alcune provincie, verrete a sgravare delle altre affidandovi a giudizi di questa fatta? Io credo che tale certo non può essere la vostra intenzione.

E la Commissione stessa, o signori, si avvide dell'incertezza in mezzo alla quale era costretta di profetire un giudizio; e se ne avvide talmente che, spaventata dalle conseguenze de' suoi calcoli, e scorrendo come se avesse dovuto accettare filo per filo tutte queste conseguenze, si sarebbero prodotti sconcerti gra-

vissimi, essa ha procurato di correggerle limitando per alcune località l'aumento ad una data misura.

Ma, signori, parmi che conseguenze così funeste, se furono prevedute dalla Commissione, non l'avrebbero dovuta condurre all'applicazione di questa misura, ma invece avrebbero dovuto farla convinta che i suoi calcoli erano errati, poichè non era possibile, se essi fossero stati esatti, che i risultati fossero tali quali necessariamente ne venivano.

La Commissione adunque invece di procedere a questa riduzione, avrebbe dovuto dichiarare francamente che era assolutamente impossibile procedere con dati così incerti, e che il mandato, che le era affidato, non poteva essere eseguito.

A confronto però del giudizio della Commissione, e del sistema da essa adottato, si è invocato il risultato degli altri sistemi, cioè di quello dell'onorevole Possenti, di quello degli onorevoli De Blasiis e Rabbini; e ci si disse: volete una prova che le conseguenze da noi dedotte sono esatte, e tali che non possono dare luogo a veruna seria contestazione? Esaminate il risultato dell'operazione a cui si è proceduto cogli altri sistemi, cioè con quelli dei signori Possenti, De Blasiis e Rabbini: ebbene, quantunque siasi proceduto con sistemi diversi, tuttavia le conseguenze furono le stesse: noi proponiamo un riparto nella stessa e medesima misura che sarebbe proposto cogli altri sistemi.

Fu avvertito che realmente ciò non esiste; che havvi invece una differenza. Sia comunque; se così piace, io ammetto quello che la Commissione parlamentare asserisce, ammetto cioè che i risultati di questi tre sistemi sono perfettamente identici; ma allora, come va che respingete il sistema Possenti? Perchè dite che questo sistema è erroneo, che conduce a fallaci conseguenze? Come va che respingete il sistema De Blasiis e Rabbini perchè fondato sopra elementi che non possono a meno di farci deviare dal vero? Come va che dopo avere respinti tutti questi sistemi perchè fallaci, quando poi venite alle conseguenze, perchè queste sono conformi alle vostre, le invocate per dar appoggio di verità e di giustizia a quanto ci proponete?

Da quest'uniformità traggo invece una conseguenza assai diversa, e dico alla Commissione che ella stessa in tal modo condanna il risultato della sua operazione; poichè se il sistema del signor Possenti, il sistema dei signori Rabbini e De Blasiis deve condurre a conseguenze erronee e fallaci, se le conseguenze di questi sistemi sono conformi a quelle di essa Commissione, è chiaro che anche per di lei giudizio siffatte conseguenze sono erronee e fallaci.

Sapete, signori, perchè tutti questi sistemi hanno condotto a un dipresso agli stessi risultati, alle medesime conseguenze? La ragione del fatto è facile a comprendersi. Vi era un senso intuitivo che indicava come alcune provincie (così dichiarò lo stesso ministro nella sua relazione) fossero maggiormente aggravate, come altre lo fossero meno. Questo senso intuitivo segnava pure un tal qual limite di questa diversità, limite

che, per cagion d'esempio, desumesi dal rapporto della popolazione col montare dell'imposta (come si è accennato anche nella relazione che ha preceduto la presentazione del disegno di legge). Ebbene, con questo senso intuitivo ciascuno si è formato un criterio, ciascuno si persuase che la differenza dovesse essere di tanto tra un ex-Stato ed ex-Stato, tra una provincia e l'altra. Quando si hanno idee preconcepite, quando il senso intuitivo ci segna una misura di differenza, le cifre, le medie si possono facilmente maneggiare in modo che il risultato loro corrisponda perfettamente ai giudizi del senso intuitivo. Così temo siasi operato: almeno così può facilmente intendersi quella meravigliosa coincidenza di risultati uniformi da tre sistemi differenti, da tre sistemi i cui autori a vicenda condannarono come erronei e fallaci. Senza l'aiuto del senso intuitivo quella coincidenza è inesplicabile.

Ma, signori, non è col senso intuitivo che si sconvolge l'assetto di un'imposta fondiaria, non è col senso intuitivo che si stabiliscono quei divari grandissimi tra provincia e provincia; non è col senso intuitivo che si possono portare sconcerti così grandi negli interessi non solo della rendita, ma del capitale stesso e della proprietà.

Io quindi credo che quando pur la Camera volesse entrare nella via del riparto fra antico Stato e antico Stato, sarebbe tuttavia da respingere il sistema che ci è proposto.

Giunto a questo punto io mi sento susurrare all'orecchio: voi non volete il riparto fra gli antichi Stati, non volete accettare il risultato degli studi di due Commissioni, l'una governativa, l'altra parlamentare; d'altra parte voi ammettete che si debbono dare i venti milioni alle finanze bisognose, ammettete che vi è un'ingiustizia nel riparto esistente: in qual modo uscirne se non facciamo che respingere il progetto? Giacchè il modo proposto non è conforme alle vostre convinzioni, indicatene un altro che valga a raggiungere il doppio intento di aumentare l'imposta, e di ottenere il conguaglio fra contribuente e contribuente, altrimenti non sarà che un semplice artificio oratorio per far respingere la legge, il dire di volerne però le sue parti essenziali.

*Voci.* Si riposi.

*(Segue altra pausa.)*

**BATAZZI.** Parmi d'intendere il rimprovero che ho poc'anzi accennato, e parmi pure d'udire ancora l'onorevole Briganti-Bellini, allorchè in una delle precedenti tornate saggiamente diceva che la critica è molto facile, il far meglio molto difficile.

In verità io potrei rispondere che a noi non spetta presentare un sistema; a noi incombe esaminare se le proposte che ci vengono presentate siano o no conformi allo Statuto ed alla giustizia: se tali sono, approvarle; se non lo sono, respingerle.

Ad ogni modo io desidero grandemente che i 20 milioni di aumento d'imposta siano dati al Governo, per-

chè gravi esser potrebbero gli sconcerti nelle nostre finanze ove un voto negativo sorgesse da questa parte, ed ancor più vivamente desidero che quel conguaglio che si propone abbia luogo fra contribuente e contribuente, poichè in questo modo saremmo tutti pareggiati senza distinzione alcuna nè di antico Stato, nè di provincia, nè di circondario.

Quindi, parendomi fuor di luogo in mezzo alle proposte già fatte ed a quelle che si faranno ancora nel corso della discussione presentarne un'altra, io dichiaro che mi accosterò a qualunque progetto che nel corso della discussione venga presentato (e so che deve presentarsene), il quale valga a conciliare insieme queste due idee, cioè a concedere al Governo l'aumento di 20 milioni d'imposta, e nel tempo stesso a ripartire equamente fra i singoli contribuenti dello Stato il tributo fondiario.

Fra i progetti già presentati io non avrei avuto difficoltà di unirmi a quello dell'onorevole Sella, se egli invece di circoscrivere il riparto fra i contribuenti nello interno delle provincie col mezzo della consegna, ritenendo ferme le somme di riparto fra i vari compartimenti a seconda del disegno di legge, avesse attribuito alla consegna l'effetto di riconoscere anche qual dovesse essere il riparto fra ogni compartimento, ed ogni provincia del regno. Io non veggio come, ammettendosi le consegne per il riparto interno, non si voglia riconoscere questo mezzo come ammissibile per determinare la perequazione anche fra i vari compartimenti; io non veggio come possa e debba farsi una simile distinzione; anzi, a dir vero, non comprendo come, ammessa la consegna per ripartire la tassa fra i contribuenti, possa ancora parlarsi di conguaglio tra compartimenti. Il conguaglio loro risulterà dal montare delle consegne che a ciascuno di essi si riferiscono.

Non posso quindi associarmi alla proposta dell'onorevole Sella, ma nella persuasione in cui sono che altre proposte saranno formulate, e che queste, senza necessità di alcun riparto compartimentale, introdurranno la consegna per tutti indistintamente i contribuenti dello Stato, io, ripeto, voterò questa proposta con tutto l'animo mio. E confido che per tal modo noi tutti rimarremo soddisfatti.

L'onorevole deputato Bellini, il quale quasi si doleva che la sua provincia avesse dati i natali all'onorevole presidente del Consiglio, perchè questo le avesse recato il danno di 300,000 lire, avendo egli generosamente concesse queste 300,000 lire ad un'altra provincia, ne sarà soddisfatto perchè, mercè le consegne dei singoli contribuenti, potrà ottenere che quella largizione venga meno. Saranno anche meglio appagati i voti dei Lombardi i quali ritengono, e credo forse a ragione (non metto questo in discussione), ritengono che colla semplice deduzione proposta dal Ministero, non abbiano ancora quello sgravio cui possono aver diritto, quando effettivamente sopra una giusta base sia ripartita l'imposta per tutto il regno; ed in verità

mediante le consegne, essi al pari delle provincie Siciliane e Napoletane potranno avere quel maggior disgravio cui, forse con ragione, essi credono d'aver diritto. Lo stesso dicasi di tutte le altre provincie d'Italia.

Nè vale il dire che le consegne siano un mezzo fallace, incerto, che è molto difficile determinare quale sia la rendita, e quale sia la misura dell'imposta in dipendenza di esse; imperocchè quando vediamo al banco dei ministri coloro che hanno sostenuto come nell'imposta sulla ricchezza mobile si potesse fondare il riparto sopra le consegne, mi pare che non possa sostenersi che trattandosi della proprietà fondiaria, la quale sfugge molto più difficilmente alle indagini ed al controllo, siavi troppo a temere nel prendere a base le semplici consegne.

Del resto, signori, approvando una proposta che concilii queste due idee — perequazione fra tutti i contribuenti — concessione dell'aumento dei 20 milioni richiesti dal Governo — e rigettando invece il modo di riparto presentato dal Ministero, mentre noi non saremo costretti a vedere di bel nuovo scritti nelle nostre leggi i nomi di Stati che per sempre scomparvero, allontaneremo altresì da noi ogni causa di dissenso, toglieremo un'arma alle mani dei nostri nemici, che potrebbe essere sommamente funesta nei momenti nei quali versiamo; faremo un passo assai più grande, di quello che si farebbe col progetto ministeriale, verso il compimento dell'unità nazionale, di quell'unità che è nel voto di voi tutti, a qualunque provincia, alle antiche od alle altre, apparteniate: di noi tutti, che qui raccolti, non possiamo avere altro desiderio ed altre aspirazioni fuorchè di lavorare concordi a realizzare questo grande concetto. (*Segni generali d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole commissario regio ha la parola.

*Voci.* È tardi. Sono le ore 5.

*Altre voci.* Parli! parli!

**RABBINI, commissario regio.** Signori, dalle diverse materie che già furono sviluppate nella precedente discussione, avrete scorto che la discussione si può dividere in due parti ben distinte: inquantochè, preso nel suo complesso, questo progetto di legge presenta i risultati di tre diverse elaborazioni, le quali sarebbe un grandissimo male se si volessero confondere l'una coll'altra.

Le elaborazioni che si hanno da esaminare, e sulle quali voi siete chiamati a giudicare, sono: primariamente i lavori della Commissione governativa, i quali servirono come di base e di fondamento a tutti gli altri lavori; in secondo luogo il progetto di legge propriamente detto; finalmente i lavori della Commissione parlamentare.

Io credo, o signori, che userei dai limiti delle mie forze e anche delle mie attribuzioni qualora volessi entrare in discussioni, le quali avessero qualche attinenza o con ciò che spetta propriamente alle attribuzioni

zioni ministeriali, o con ciò che spetta ai lavori, agli studi ed alle apprezzazioni fatte dalla Commissione della Camera. A me pare, o signori, che come membro non negligente della Commissione governativa, io debba limitarmi ad esporvi, per quanto le deboli mie forze il comportano, gli studi, i lavori, le elaborazioni, gli apprezzamenti diversi, e i risultati finali che si sono ottenuti dai lavori della Commissione governativa.

Prima di tutto, però, permettetemi che rettifichi un'espressione, la quale potrebbe riuscire sgradita alla Camera ed anche all'onorevole deputato Lanza, espressione che forse è sfuggita inavvertentemente all'onorevole deputato Jacini, allorchè disse che io più particolarmente intendessi di rispondere alle obiezioni che aveva fatto l'onorevole Lanza contro l'operato della Commissione governativa.

Questa non è la mia intenzione, nè quello che io aveva detto a questo proposito; io aveva puramente e semplicemente annunciato che nella trattazione generale di questo argomento, avrei pure in alcune cose, ed ove occorreva, risposto in generale alle obiezioni fatte dall'onorevole deputato Lanza.

Naturalmente sarà impossibile che io possa rispondere partitamente, analiticamente a tutte le obiezioni fatte dall'onorevole deputato Lanza, le quali non solamente riguardano il lavoro della Commissione governativa, ma eziandio, e più particolarmente, il lavoro della Commissione parlamentare.

Del resto, io accetto ben di buon grado l'offerta fatta dall'onorevole deputato Jacini di supplire a quelle parti nelle quali il mio discorso restasse insufficiente.

Ritornando al punto d'onde ero partito prima di questa dichiarazione, resta inteso adunque essere necessario di classificare chiaramente gli ordini delle idee, stabilire le attribuzioni che al regio commissario incombono, le quali sono quelle di occuparsi particolarmente di ciò che riguarda i lavori della Commissione governativa.

Signori, io ho prestata tutta la mia attenzione a ciò che dissero gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, e veggo che innanzi tutto devo esporre alla Camera le principali obiezioni che si sono fatte sui lavori della Commissione governativa.

La prima osservazione è quella che riguarda all'errore grandissimo commesso dalla Commissione governativa per avere portati i suoi studi e divisi i suoi lavori secondo le antiche divisioni compartimentali degli ex-Stati onde si compone il regno d'Italia, invece di seguire la divisione amministrativa per provincia e circondario secondo la nuova loro circoscrizione.

Permettetemi, signori, che vi confessi francamente che sono rimasto sgomentato dall'idea e dal timore che questo fatto puramente e semplicemente tecnico ha suscitati, quasi che da esso ne debba derivare la decomposizione del regno d'Italia.

Forse nel seguito del mio discorso dovrò dirvi le cause vere per le quali la Commissione governativa fu condotta ad adottare questa divisione censuaria, ma

intanto dovete ritenere che questa fu adottata per una necessità tecnica inevitabile, quale è quella che i lavori della Commissione predetta dovendo portarsi sopra i diversi catasti del regno, era naturale che essa dovesse dividere questi non in enti economici od amministrativi, ma in enti censuari.

In prova di quanto sopra valga l'esempio che la Lombardia fu divisa in tre enti censuari, cioè fabbricati di vecchio censo, terreno di vecchio censo, terreni e fabbricati di nuovo censo.

Io prego adunque la Camera a voler ritenere questa divisione compartimentale e censuaria come cosa affatto estranea a qualunque considerazione politica, ed adottata sia per la necessità ineluttabile delle cose, sia per agevolare i lavori della Commissione governativa, i quali sarebbesi accresciuti a più doppi, qualora si fosse seguita una divisione per provincie e circondari.

Io credo poi che ognuno di voi vedrà di leggieri che i timori di agitazioni politiche, prodotti dagli aumenti o diminuzioni dell'imposta, siano identici, tanto se si adotti la divisione per compartimenti censuari, quanto se venisse adottata la divisione per circondari o per comuni, in quanto che il lamento non può riferirsi ad una classificazione territoriale topografica o censuaria, ma sibbene all'aggravio effettivo della imposta.

Dette queste parole sulla prima osservazione, vegliamo le altre obiezioni generali che furono mosse contro l'operato della Commissione governativa.

Alcuni dissero: la Commissione governativa ha fatto male ad entrare nei minuti particolari di stabilire cifre e spogliare contratti e fissar dei saggi, e determinare dei contingenti d'imposta.

La Commissione governativa aveva per mandato unico quello di formulare le teorie generali dietro le quali si dovesse poi procedere alla perequazione generale, e non mai entrare nella parte operativa di essa. A questo riguardo permettetemi, o signori, che io parta dall'ipotesi che una Commissione composta di otto o dieci deputati, di vari senatori, di vari economisti e di pubblici funzionari, e di uomini pratici chiamati dalle varie provincie dello Stato e presieduta da un distintissimo senatore del regno, si fosse raccolta una o due volte, che poi fosse venuta nella deliberazione di dichiarare essere impossibile procedere prontamente ad una qualunque siasi perequazione, e che il solo modo per ottenere ciò che si era proposto era quello di procedere ad una stima generale uniforme di tutti i beni fondi.

Data una simile ipotesi, voi vedete, o signori, che mentre la Commissione si sarebbe sbrigata prestissimo del suo mandato, essa trovavasi lontana le mille miglia dall'aiuto che il Governo aveva ragione di sperare di ottenere dalla medesima.

La terza obiezione sollevata fu questa: si disse, mancando la perequazione tra provincia e provincia, tra circondario e circondario e tra comune e comune, e mancando un giusto estimo ed una vera perequa-

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO

zione nell'interno dei comuni tra possessore e possessore, non è possibile addivenire ad un conguaglio o perequazione generale se prima non si provvede a perequare la rendita fra possessore e possessore, e quindi prendendo da questi le mosse risalire sino alle provincie. Se non si procede in tal modo, non si riuscirà mai ad una vera perequazione.

Qui, o signori, io non ho nulla a ripetere a questa teoria, e dico che non solamente pel Piemonte e pella Lombardia di vecchio censo, ma anche laddove vi sono catasti i più recenti ed esatti, questa perequazione della rendita tra possessore e possessore, tra comune e comune non esiste, e che volendola ottenere non avvi altro mezzo fuorchè quello di procedere alla determinazione assoluta della rendita reale e precisa di ciascun possesso senza occuparsi più per nulla della perequazione generale del regno.

Su questo argomento, voi tutti sapete qual tempo ci vuole per determinare la rendita censuaria in un catasto dove già sia fatta la misura. Pensate quale sarebbe il lavoro che occorrerebbe per arrivare a determinare la rendita non più per qualità e classi colle relative tariffe, ma per ciascun possesso, per ciascun appezzamento e vedrete essere impossibile l'intraprendere un simile lavoro, per il quale sarebbe occorso un tempo lunghissimo, almeno tanto quanto è necessario per fare le ordinarie stime catastali.

La Commissione governativa adunque, quantunque abbia potuto intravedere quest'idea, non credette conveniente di prenderla in veruna considerazione, e cercò invece di andare direttamente al conseguimento del mandato che le era affidato.

Oltre alle obiezioni sovra accennate, altre osservazioni generali furono pur fatte riguardo al sistema dei contratti di compra e vendita sulle parti che concorrono allo sviluppo e all'applicazione di esso.

Di queste osservazioni, mi riservo di parlare, allorchè dovrò discorrere particolarmente di questo sistema e de' suoi effetti nelle deliberazioni finali della Commissione governativa. Finalmente, un'ultima obiezione serissima fu sollevata, ed è questa. Si disse: in alcuni compartimenti, qualunque sia l'aumento d'imposta che voi facciate, resta assolutamente insopportabile; e non essendo possibile fare un subriparto immediatamente, sarà impossibile applicare la vostra legge.

A questo proposito, signori, bisogna osservare che il regno d'Italia si compone, mettiamo, di dieci parti, e che di queste dieci parti per lo meno otto e mezzo possono essere perequate sulla base degli attuali catasti, secondo il sistema e colle idee accettate dalla Commissione.

Restano un decimo e mezzo o due decimi circa del regno d'Italia, i quali si trovano in condizioni anormali, e per cui si dovranno superare difficoltà grandissime per addivenire al riparto del nuovo contingente d'imposta.

Su questo argomento la Commissione governativa fu condotta alla conclusione, che si dovesse intanto provvedere al sistema di perequazione generale del regno ed alla maggior parte di esso; non trovando giusto di protrarre più oltre l'adempimento di un voto indispensabile al generale assetto dell'amministrazione finanziaria, persuasa che per le parti sovra indicate in cui mancano catasti, colla riunione unanime di tutte le forze e dei poteri tutti dello Stato, non sarebbe stato impossibile trovar modo di procedere ad un nuovo subriparto, qualora quello da essa proposto non fosse accolto.

Alle obiezioni ed agli appunti speciali sollevati riguardo ad alcuni lavori fatti ad alcune parti secondarie di essi, io cercherò di rispondere alla meglio che mi sarà possibile, man mano che verrò narrando ciò che ha fatto la Commissione, ed i risultati che sonosi ottenuti, in quanto che mi pare un sistema poco conveniente, in una discussione qual'è quella di cui ci stiamo occupando, intavolare una specie di polemica di appunti e di risposte reciproche, le quali non farebbero altro che confondere le idee, e far consumare un tempo troppo prezioso alla Camera.

*Molte voci.* Domani! domani!

*Altre voci.* No! parli!

**PRESIDENTE.** La continuazione del discorso del commissario regio è rinviata a domani.

La seduta è levata a ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.